

TORNATA DEL 27 GENNAIO 1872

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Convalidamento di sei elezioni.* = *Seguito della discussione dello schema di legge per l'ordinamento forestale — Emendamenti all'articolo 1, dei deputati Griffini, Pepe, oppugnati dal deputato Bonfadini e dal ministro, e respinti — Domande e istanze dei deputati Farini e Asproni, il primo circa la pineta di Ravenna, ed il secondo riguardo ai beni ademprivili, e dichiarazioni del ministro — Articolo aggiunto al 1° dal deputato Camerini, combattuto dai deputati Bonfadini, Salvagnoli, relatore, e dal ministro, e rigettato — Osservazioni del deputato Branca sul 2°, e risposta del relatore — I deputati Bonfadini e Salvagnoli rispondono al deputato Pepe e si oppongono all'emendamento del deputato Griffini, che è respinto.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova a quelle del regno.* = *Emendamenti dei deputati Alli-Maccarani e Baccelli al 3°, oppugnati dal ministro e dal deputato Bonfadini, e respinti — I tre primi articoli sono approvati.*

La seduta è aperta alle 2 e 35 minuti.

FARINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

GRAVINA, segretario, legge il sunto delle seguenti petizioni:

92. I maestri e le maestre elementari del mandamento di Mede (Lomellina) fanno istanza perchè nel progetto di legge presentato dal ministro della pubblica istruzione per migliorare la condizione degli insegnanti vi si aggiungano delle disposizioni che assicurino la posizione loro.

93. La Camera di commercio ed arti di Venezia sottopone al Parlamento alcune proposte di modificazioni agli allegati del progetto di legge intorno ai provvedimenti finanziari.

94. I canonici della cattedrale basilica di Ascoli-Piceno si associano alle istanze degli altri Capitoli per ottenere rievocata la tassa straordinaria del 30 per cento e modificato l'articolo 18 della legge 15 agosto 1867.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole Alippi ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

ALIPPI. I canonici della cattedrale basilica d'Ascoli-Piceno, unendo la loro istanza a quelle di molti altri Capitoli metropolitani e cattedrali, chiedono che sia rievocata la tassa del 30 per cento e sia modificato l'articolo 18 della legge 15 agosto 1867.

Di questa petizione, che ha il numero 94, io prego

la Camera a dichiarare l'urgenza, perchè con la tassa predetta si sono così diminuite le rendite dei ricorrenti, da costringerli a languire nella miseria.

(È dichiarata d'urgenza.)

PISSAVINI. L'onorevole ministro d'istruzione pubblica prendeva formale impegno, in una delle ultime adunanze, di presentare entro il corrente mese un progetto di legge inteso a migliorare la condizione degli insegnanti elementari.

I maestri e le maestre elementari del mandamento di Mede, fidenti nella promessa dell'onorevole Correnti, si rivolgono alla Camera, e colla petizione n° 92 chiedono che all'epoca della discussione di quella legge si dichiarino abrogati l'articolo 333 della legge 13 novembre 1859 ed il conseguente articolo 81 del regolamento 15 settembre 1860, le di cui disposizioni annientano la morale esistenza di questi sacerdoti, o, per esprimermi con una frase dell'onorevole Correnti, di questi martiri dell'insegnamento elementare.

Prego quindi la Camera a volere dichiarare l'urgenza della petizione segnata col n° 92 ed interporre a tempo debito la sua autorità per togliere di mezzo quelle disposizioni di legge che tengono nella più umiliante posizione sociale i maestri elementari, i quali, anche nella coscienza di adempiere esattamente ai loro doveri, si veggono continuamente esposti ad un arbitrario licenziamento per parte di chi non vede nel maestro elementare che un cieco strumento del suo volere. Se la Camera accoglierà l'istanza dei petenti, mentre eleverà la sociale posizione del maestro elementare, verrà in pari tempo ad avere buone scuole.

(È dichiarata d'urgenza.)

FARINI. Alessandro Tamburini, già impiegato gover-

nativo, ricorre al Parlamento contro la liquidazione fattagli della propria pensione, e prego quindi la Camera a voler dichiarare d'urgenza la di lui petizione, di numero 85.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. L'onorevole Assanti, Damiano, per motivi di famiglia, chiede un congedo di giorni 30.

L'onorevole Mascilli, per affari domestici, ne chiede uno di 4 giorni.

(Sono accordati.)

CONVALIDAMENTO DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. La Giunta per le elezioni partecipa al presidente della Camera che nella sua tornata pubblica del 27 gennaio 1872 ha verificato non esservi protesta contro i processi verbali delle elezioni dell'avvocato Tiberio Sergardi a deputato del collegio di Siena; del cavaliere Collotta Giacomo a deputato di quello di Tolmezzo; del cavaliere Prospero Guevara-Suardo a deputato di quello di Bovino; dell'avvocato Casimiro Ara a deputato del secondo collegio di Torino; del conte Stefano Orsetti a deputato di Borgo a Mozzano e del professore De Sanctis a deputato del collegio di San Severo, e non ha riscontrato che negli eletti manchi alcuna delle condizioni dell'articolo 40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla legge.

Queste deliberazioni sono state accolte a maggioranza di voti.

Quindi, non essendovi opposizioni, proclamo a membri di questa Camera i signori Sergardi, Collotta, Guevara-Suardo, Ara, Orsetti e De Sanctis.

Quanto all'onorevole De Sanctis, siccome egli è impiegato dello Stato, la Giunta propone che gli atti della sua elezione siano inviati alla Commissione incaricata dell'accertamento dei deputati impiegati.

Non facendosi opposizione, questa proposta s'intenderà approvata.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULL'ORDINAMENTO FORESTALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo all'ordinamento forestale.

Essendo ieri stata chiusa la discussione generale, si passerà a quella degli articoli.

« Art. 1. La proprietà forestale è libera ai termini del diritto comune, ad eccezione di quella sottoposta a vincolo nell'interesse generale, a norma della presente legge.

« I boschi dello Stato, dei comuni e degli altri corpi morali, sebbene non sottoposti a vincolo, sono amministrati colle discipline determinate da questa legge. »

Contro questo articolo vi sono due proposte. L'una è dell'onorevole Griffini, il quale propone che al primo comma dell'articolo della Commissione sia sostituito il seguente:

« La proprietà forestale, non sottoposta a vincolo nell'interesse generale a norma della presente legge, può, ad istanza degli interessati, essere dichiarata libera.

« I boschi, ecc. » (*come nel progetto*).

Al secondo comma non propone variazioni.

La seconda è dell'onorevole Pepe, il quale propone la seguente modificazione all'articolo 1 della Commissione:

« La libertà nell'esercizio della proprietà forestale, e delle terre in pendio, palustri e maremmane, è limitata dalle sole condizioni e dai soli vincoli stabiliti dalla presente legge per interesse generale sia dello Stato, sia di una contrada, paese o località. »

Prego la Commissione a voler dichiarare se accetta o respinge l'emendamento dell'onorevole Griffini.

SALVAGNOLI, relatore. La Commissione non accetta questa proposta, e tiene ferma la sua, perchè le pare più chiara e più giusta.

PRESIDENTE. Onorevole Griffini, mantiene la sua proposta?

GRIFFINI. La mantengo.

PRESIDENTE. Se vuole, può parlare sull'articolo 1 perchè sull'emendamento sarebbe d'uopo che prima interrogassi la Camera onde vedere se vi sono 15 deputati che lo appoggino.

GRIFFINI. Se permette, dirò due parole. Io non rifarò il discorso che ebbi l'onore di tenervi qualche giorno fa, o signori; non ripeterò, per quanto mi sarà possibile, alcuna delle cose che allora ho svolte, e mi limiterò quindi a compendiare l'economia degli emendamenti che ho presentati.

Avete già udito essere due le modificazioni che io intendereivenissero portate a questo progetto di legge: la prima per escludere la necessità del catasto di tutti i terreni vincolati; la seconda per estendere il vincolo ai boschi influenti nell'ordine climatologico e meteorologico, per cui vorrei che la lettera *F* dell'articolo 2 avesse a comprendere anche que' boschi che su larga scala ed a grandissima distanza esercitano un influsso.

Ora parliamo dell'articolo 1. In quest'articolo la Commissione vi ha proposto di dichiarare per regola libere tutte le proprietà forestali. Posta tale presunzione di libertà, ne viene di necessaria conseguenza che debbono essere descritti con tutta precisione in apposito catasto quei boschi che devono formare l'eccezione. Invece, siccome io vorrei escludere questo catasto, proporrei che si dichiarasse e si ritenesse, che tutte le terre boschive e quelle state mantenute salde fino a quest'ora, dovessero considerarsi colpite dal vincolo forestale: vincolo però che potrebbe essere tolto di volta in volta, mediante opportuna istanza e decisione delle autorità e Commissioni, già determinate nel pro-

getto. Così, non vi sarebbe più la necessità di formare l'elenco od il catasto, ma di caso in caso si riconoscerebbe, dietro le istanze dei proprietari dei boschi che desiderassero distruggerli o dissodarli, se i boschi contemplati nella loro istanza non sieno compresi in alcuna delle categorie determinate dall'articolo secondo della legge.

L'onorevole ministro di agricoltura mi fece osservare, nella seduta di ieri, che se col mio progetto si eviterebbe la spesa dell'elenco o catasto, si andrebbe però incontro ad un'altra spesa, quella cioè di dovere riconoscere, di caso in caso, se il bosco che si vuole dissodare od abbattere sia o no compreso nelle categorie determinate dalla legge.

Al che io credo poter dare una risposta trionfale in brevi parole. Se noi facciamo il catasto, bisognerà che ispezioniamo tutti i boschi dello Stato, bisognerà che le Commissioni vadano ad esaminare sul luogo tutti i boschi ora esistenti, per riconoscere se debbano esservi o no compresi, salvo poi di precisare e di descrivere in tale catasto quelli che si riconoscerebbero compresi nelle categorie dell'articolo 2. Invece col mio sistema non si farebbe che la spesa necessaria per le poche istanze presentate per la distruzione dei boschi non vincolati e per le relative decisioni. E questa spesa andrebbe naturalmente distribuita e divisa sopra una serie lunghissima di anni.

L'articolo 1, come è ovvio lo scorgere, deve esaminarsi insieme col 2. Nell'articolo 1, secondo il mio emendamento, si direbbe che:

« La proprietà forestale non sottoposta a vincoli può, ad istanza degli interessati, essere dichiarata libera. »

Nel secondo poi verrei a dichiarare quali sono i boschi sottoposti a vincolo forestale.

Infine, completando il sistema, nell'articolo 11 disporrei, che chiunque intenda distruggere o tagliare in tutto o in parte, o lavorare un bosco, o dissodare terreni saldi che non siano stati lavorati da dieci anni, dovrà chiederne l'autorizzazione al prefetto della provincia.

Io ho già spiegato che, secondo il mio modo di vedere, questo sistema sarebbe semplice, pratico, non darebbe luogo ai più lievi inconvenienti. Ora aggiungerò che desso ha la sanzione di tutte le legislazioni, non solo dei vari paesi italiani, ma eziandio di tutti gli altri Stati civili che sono dotati di una legge forestale; mentre invece il catasto che si vorrebbe inaugurare dall'onorevole Commissione e dal Ministero è un tentativo completamente nuovo. Dirò ancora, essere molto probabile che questo tentativo, all'atto pratico, faccia mala prova, svelando degl'inconvenienti maggiori di quelli che noi, semplicemente colla ragione e colle cognizioni nostre, possiamo intravedere fin d'ora.

Io credo che i tentativi bisogna farli *in corpore vili*, e non sull'intera nostra nazione, e non in un interesse

così grave come è quello legato alla legge forestale. Quindi la Camera deve pensarci due volte prima di credere che noi, con un colpo di genio, abbiamo superato tutti que' paesi che profondamente studiarono la soggetta materia.

D'altronde è egli probabile che in breve termine si possa attivare questo grandissimo catasto? Non è egli invece molto più verosimile che tale operazione duri un tempo lunghissimo? Non abbiamo noi veduto quanto tempo occorre per formare i catasti dei terreni che vennero ordinati in altre parti del regno; come sia occorso un tratto di tempo, senza confronto, maggiore di quello preveduto? Ora, secondo il concetto della Commissione, che cosa avverrebbe intanto che si andrebbe sostenendo la proposta gravissima spesa? Che si attuerebbe ancora il mio sistema, e dovrebbe quindi vige reggiare la presunzione di vincolo esteso a tutte le foreste dello Stato.

Ma, dal momento che questa enterebbe già come misura provvisoria nel sistema della Commissione, misura provvisoria che Dio sa quanto tempo durerebbe io credo sia miglior partito determinarsi addirittura ad escludere il catasto. E per escluderlo, mi pare evidentissimo che non si possa fare a meno di accogliere, se non le parole, le idee espresse negli emendamenti che io ho avuto l'onore di presentare.

BONFADINI. (*Della Commissione*) La Commissione ha poche cose da rispondere alle parole dell'onorevole Griffini.

La Camera ben vede che si tratta di due concetti diametralmente opposti, di due sistemi ripugnanti fra loro, per cui essa dovrà venire senz'altro a scegliere fra l'uno e l'altro. È impossibile su questo campo trovare un terreno di conciliazione.

L'onorevole Griffini pretende che il suo sistema è semplice. È vero, è semplice in genere, come lo sono tutti i sistemi di dispotismo paragonati al sistema di libertà; è certo molto più semplice di dichiarare che tutte le proprietà dello Stato sono vincolate e lasciare volta per volta al cittadino l'onere e la spesa di fare le operazioni necessarie per fare riconoscere la libertà a proprio vantaggio.

È certo più difficile il dichiarare *a priori* che tutte le proprietà sono libere, e incaricare lo Stato di verificare quali sono quelle che per pubblica utilità debbono essere sottoposte a vincolo. Ma c'è questa differenza fra il sistema dell'onorevole Griffini e il nostro, che l'onorevole Griffini, per esimere lo Stato da una spesa, che può essere più o meno considerevole, entro il termine del primo quinquennio, assoggetta tutti i cittadini in perpetuo all'onere e alla spesa di far verificare volta per volta la propria condizione di libertà, mentre il nostro sistema esime da oggi in poi tutti i cittadini da qualunque onere e spesa per questo argomento, ed attribuisce solamente allo Stato l'obbligo di verificare nell'interesse proprio e per l'utile che ad

esso viene quali sono quei terreni che debbono essere sottoposti a vincolo.

L'onorevole Griffini dice che sarà un'opera enorme il verificare tutti i boschi dello Stato per vedere quali debbono essere sottoposti a vincolo. No, onorevole Griffini, non tutti i boschi dello Stato, ma solamente quei boschi che si trovano nelle condizioni segnate dall'articolo 2.

Ora l'onorevole Griffini vede che moltissimi boschi ci sono i quali già *a priori* saranno scartati da questo esame perchè a loro riguardo non si verificheranno le condizioni dell'articolo 2, mentre invece, nel suo sistema, qualunque bosco, anche posto in una condizione affatto fuori dalle condizioni dell'articolo 2, dovrà essere preso ad esame dalla Commissione, tuttavolta che le sue idee venissero a prevalere.

CASTAGNOLA, *ministro per l'agricoltura e commercio*. Io ho poco ad aggiungere alle parole testè dette dall'onorevole Bonfadini. Faccio osservare in primo luogo che la redazione proposta dall'onorevole Griffini dovrebbe in ogni modo essere cambiata; egli dice: « La proprietà forestale non sottoposta a vincolo nell'interesse generale a norma della presente legge può, ad istanza degli interessati, essere dichiarata libera. »

Mi pare che sarebbe meglio dire: « che *deve* essere dichiarata libera. »

Non è già una facoltà; se non c'è il vincolo nell'interesse generale la proprietà è libera ed in tal caso è inutile il dichiarare che non deve essere soggetta. Ma credo che non sia uopo di insistere su di ciò, perchè concorro nell'avviso della Commissione, e non mi farò, come già dissi, a ripetere gli argomenti che furono svolti dall'onorevole Bonfadini.

E poichè l'onorevole Griffini muove dall'idea di risparmiare tempo e spesa, vorrei che la Camera riflettessero che la spesa vi sarà sempre tanto in un caso quanto nell'altro. Si cominci da una parte o si cominci dall'altra, si dovrà sempre compiere questo lavoro.

Nel caso nostro si dovrà fare l'elenco dei beni non vincolati, nel caso contrario che cosa bisogna fare? Per una lunga serie di anni è d'uopo per casi speciali pronunziare lo *svincolo*. Ora tutta la proprietà è colpita dal vincolo forestale e quindi bisogna con una serie lunga e continua di decreti dichiarare che gli appezzamenti *B, C, D*, ecc. sono dichiarati liberi. Così il lavoro ci sarà sempre.

Credo anzi che sarà maggiore, avvegnachè è opinione mia che sia maggiore la estensione dei boschi da *svincolarsi* che non quella dei boschi da rimanere *vincolati*; quindi occorreranno sempre le Commissioni per giudicare se esiste o no il vincolo; si dovrà sempre ricorrere a uomini tecnici ed a uomini che rappresentino gl'interessi locali.

Ben vede dunque la Camera che qualunque sistema s'adotti non s'ottiene risparmio di tempo e di spesa. D'altronde credo molto più logico l'adottare, come

diceva l'onorevole Bonfadini a nome della Commissione, il nostro principio e stabilire che la libertà si suppone sempre, mentre il vincolo costituisce l'eccezione.

Per questi motivi prego la Camera di non voler accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Griffini.

PEPE. Ho proposto una modificazione alla redazione dell'articolo 1, quindi ho il dovere di darne ragione.

Dobbiamo fare una legge tecnica, una legge che vuol essere condotta strettamente nei termini scientifici. Dimostrerò or ora quali sono le differenze che passano fra l'emendamento mio e la proposta della Commissione.

La Commissione dice che la proprietà forestale è libera a termine del diritto comune. Io dico che la libertà nell'esercizio della proprietà forestale e delle terre in pendio, palustri e maremmane è limitata dalle sole condizioni e dai soli vincoli stabiliti dalla presente legge.

Qual è la ragione di questa differenza di locuzione? Ve lo dirò in brevissime parole.

Ho detto che siamo in una legge di ordine scientifico-tecnico, credo dunque che dovremo stare sempre a rigore dellé leggi scientifiche. I primi articoli di una legge, lo sapete tutti, gittano le basi delle leggi medesime, ne descrivono la portata, la periferia.

La ragione per la quale noi facciamo questa legge, che chiamiamo forestale, è per evitare danni. Ora questi danni dove si temono? Nei movimenti di terra. Le terre smosse dalla furia delle acque denudano le rocce dei monti, vanno ad innalzare l'alveo dei fiumi, vanno a conquistare uno spazio sul mare e recano dei danni; ma la terra che si muove non è altro che un elemento materiale, il quale è obbligato a scorrere per la condizione nella quale si trova.

Qual è il movente di questa terra di cui temonsi questi moti incomposti? L'acqua. Dunque noi dobbiamo dire nella protasi della legge che non sono solamente le foreste quelle delle quali la legge deve occuparsi, perchè le foreste in sostanza non fanno che opporre dei ripari meccanici alla violenza delle acque; colle radici formano una specie di palafitte; e noi abbiamo la palafitta fatta dalle radici degli alberi; abbiamo un'altra palafitta in senso orizzontale formata dalla cotica erbosa, ragione per la quale hanno importanza industriale le *terre salde*.

Dunque noi abbiamo movimenti di terra, il movente è l'acqua, uno dei mezzi di riparo è la foresta.

Vogliamo sì o no noi occuparci anche della condotta delle acque e sapere dalla scienza quali regole positive, serie siano da stabilirsi nella legge? È questa la ragione per la quale io chiamerei la legge di *acque e foreste*, perchè comprenderei nei due estremi tanto il movente da cui si temono i danni, quanto uno dei precipui mezzi con cui i danni si prevengono, che è l'ordinamento delle selve, della terra salda.

Questa è la ragione della differenza di locuzione per quelle tre parole da me aggiunte.

L'altra differenza, che è molto grave, sta in ciò: la Commissione ed il Ministero rimettono le terre ed i boschi non vincolati al diritto comune.

Io non posso con piena coscienza accettare questo principio, perchè credo che induca una lesione, una violazione della libertà che ho messa per prima parola nel mio emendamento.

Io vi ho detto che stiamo sul terreno tecnico della scienza. Siatemi cortesi, ve ne prego, di udire le pochissime parole che vi dirò su questo argomento affatto tecnico, e perdonate se v'impronto anche l'aggettivo *scientifico*.

Che cosa sono i boschi? Convieni ai boschi ed all'ente silvano il diritto comune? Questa è la posizione netta del quesito. I boschi, o signori, sono il rovescio della umana società. Non vi sgomentate; io ieri l'altro vi accennai che la natura, nell'ordine vegetale, ha stabilito lo stato sociale come stato naturale, e che le conquiste che noi abbiamo fatto sulla natura selvaggia, impossessandoci degli alberi come individui inserienti ai bisogni nostri, all'uso, alla decorazione, non hanno fatto altro che trasportare l'individuo dallo stato sociale in cui viveva, per natura, in un bosco, allo stato civile, come individuo isolato.

Mi permetto di sottoporvi una considerazione che forse molti di voi apprezzerete.

È tale l'ordine meraviglioso della natura, o signori, che il regno vegetale ed il regno animale si completano, si compensano a vicenda. Il regno vegetale è un regno di composizione; il regno animale è un regno di decomposizione. Siamo noi che, nutriti direttamente o indirettamente, con mezzi di sussistenza che tragghiamo dal regno vegetale, restituiamo la composizione alla natura.

Vedete dunque che c'è un rovescio; la vegetazione compone, l'animale scompone. I boschi non sono inoltre che un'associazione di piante in stato di vita sociale. La vita civile viene come una eccezione per nostra conquista. Se noi dunque all'ente sociale silvano vogliamo assegnare il diritto comune, equivarrebbe questo al volere applicare all'uomo, nello stato civile, il diritto di natura che concerne l'individuo, perchè noi avremmo applicato alla vita sociale dell'ente silvano il diritto dello stato eccezionale che prende quando, conquistato, diventa individuato e civile; diritto civile o comune che riguarda l'essere vegetabile individuale. Vedete dunque che noi non siamo fuori dei termini della natura.

Quale conseguenza vi porta questo principio? Vi porta la conseguenza che il valore silvano è un valore proprio indipendente dal valore dell'individuo, e che per conseguenza quando un cerro, una quercia viene tagliata bisogna vedere se sta nel bosco o è isolato. Se è isolato io vi dico che è un individuo importato nella

periferia della vita civile; se sta nel bosco, allora, oltre il valore suo individuale, ha un valore silvano, che è precisamente il valore sociale che noi diamo agli attentati contro gli individui umani. Infatti noi, nella vita civile, puniamo con maggior severità tali reati, secondo la qualità delle persone contro cui sono avvenuti.

Noi puniamo il parricidio, perchè è commesso contro la persona del padre; noi puniamo l'offesa in persona di un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, molto più gravemente, perchè? Perchè si guarda la sua relazione con la società; e la relazione dell'individuo silvano in faccia al bosco, che è un'associazione di piante in stato di corpo sociale, non la volete considerare? Volete considerare il danno che si fa alla società civile, manomettendo un individuo che sta in condizione più elevata, e non volete considerare quello che si fa alla società silvana, alla società degli alberi per il taglio di quello che faceva parte di quella società?

Vedete dunque che sono corpi sociali; che una chiazza aperta in un bosco, col taglio di un albero, è un attentato alla relazione sociale delle piante tra loro; perchè in un bosco le piante si sostengono, si sorreggono, si proteggono fra loro, dunque è questo il valore che date all'individuo rapporto al corpo silvano? Questa è la ragione per cui non credo che possa applicarsi il diritto comune, ed io dico che l'applicazione del diritto comune all'individuo silvano è una violazione alla libertà; perchè il proprietario di boschi non vincolati, il quale si vede obbligato a tutti quei rigori di procedura, per i reati comuni; si vede scoraggiato perchè non trova le garanzie proprie dovute dall'ente silvano che egli possiede. Sapete dove si risolve questo? Nelle tariffe, nella speditezza di procedimento. Che cosa ne viene da questo? Che la libertà nella silvicoltura è una libertà inceppata; una libertà che rimane manomessa direttamente. Perchè chi volete che possa liberamente farsi silvicoltore quando non ha i riguardi dovuti dalla legge all'ente sociale silvano?

Vi porterò un esempio. Due anni fa io ed un onorevole collega di cui non ricordo il nome proponemmo di rimettere le miniere sotto il diritto comune; ci si scatenarono tutti contro. (*Il ministro Lanza fa segni di assenso*) Bravo, signor ministro (*Ilarità*), la ringrazio dell'affermazione. Noi non avemmo il coraggio di andare oltre. Ebbene, signor ministro, quello che la miniera è alla terra, è il bosco in ordine alle piante.

Io non ho altro a dire: *functus sum officio meo*.

GRIFFINI. Ho domandata la parola per una dichiarazione.

L'onorevole Bonfadini, con parole poco benevoli, disse che il mio sistema è semplice, come sono semplici tutti i sistemi che si informano al dispotismo.

Io prego l'onorevole Bonfadini di considerare che se questo sistema è dispotico, ho però il vantaggio di

poter dire che in una misura assai più larga è accolto in tutti i paesi civili del mondo, ed è accolto, come già ebbi l'onore di accennare ieri l'altro, dalla Svizzera, che è lo specchio, nel quale guardano tutti coloro che cercano di dotare l'Italia di leggi eminentemente liberali. Tutti i paesi adunque secondo l'onorevole Bonfadini, sono retti a dispotismo in quanto a silvicoltura, e non vi è che l'Italia che vuole mettersi alla testa della civiltà, adottando anche in ciò un sistema liberale.

Disse poi anche l'onorevole Bonfadini, che la spesa del catasto sarà piccola, perchè non occorre di ispezionare, come io asserii, tutti i boschi dello Stato, ma basta limitare le indagini a quei boschi che cadono nelle categorie determinate dall'articolo 2.

Ma, o signori, per riconoscere quali sono i boschi che cadono in una od in un'altra categoria, e quali sono quelli che non devono comprendere in alcuna, bisogna vederli tutti. Se fossero colpiti da vincolo, secondo l'idea del Ministero e della Commissione, solo i boschi che si trovano in una determinata plaga, per esempio, quelli che si trovano sulla sommità dei monti, capisco che allora non vi sarebbe bisogno di esaminare i boschi al piano; ma dal momento che, secondo il concetto del ministro e della Commissione, sonvi boschi vincolati al monte ed al piano, sulle sponde dei fiumi e sulle rive del mare, nelle località in cui i venti possono portare i miasmi ad una città o ad un villaggio, necessariamente bisogna proprio vederli tutti e singoli questi boschi, e sopra ciascuno di essi giudicare se ha gli estremi per essere posto fra i vincolati o no.

All'onorevole ministro Castagnola dirò soltanto che non mi sembra essere la mia redazione imperfetta come esso la vorrebbe. L'onorevole ministro afferma che la mia redazione dovrebbe venire corretta col sostituire la parola *deve* alla parola *può*, in modo che l'articolo si esprima così: « La proprietà forestale, non sottoposta a vincolo nell'interesse generale a norma della presente legge, deve ad istanza degli interessati essere dichiarata libera. »

Io ho usato la parola *può* invece della parola *deve*, contemplando il caso dei proprietari di boschi non vincolati, i quali non vogliono estirparli, non vogliono dissodarli, per cui ho inteso dire che pei boschi non vincolati potrà essere facoltativo il dissodarli o no. Ecco il senso della parola *può*. Ma siccome non vorrei che quest'osservazione dell'onorevole ministro potesse avere per effetto di far rimanere peritoso qualcuno dei miei colleghi, dichiaro di sostituire la parola *deve* alla parola *può*, perchè anche colla parola *deve* il mio concetto è precisamente tradotto nell'articolo; per cui il primo comma sarebbe così concepito:

« La proprietà forestale, non sottoposta a vincolo nell'interesse generale a norma della presente legge, deve ad istanza degli interessati essere dichiarata libera. »

Ora vedrà la Camera se sia il caso di adottare il

sistema nel quale e ministro e Commissione vorrebbero entrare.

FARINI. Non ho che uno schiarimento da domandare all'onorevole ministro per l'agricoltura e commercio, ed a rivolgergli una calda preghiera; non entrerò per conseguenza nella questione dell'*ente silvano*, nè nella filosofia silvana dell'onorevole Pepe, tanto meno nelle gravissime questioni di libertà e di diritto di proprietà, le quali verrebbero in certa guisa colla teoria dell'onorevole Pepe spinte all'estremo, ed assoggettate ai diritti dell'*ente silvano*, per modo che l'uomo, signore del regno animale e vegetale, ne diventerebbe in certa guisa il servo.

A parte questo, io ricordo che nell'anno passato, nel mese di giugno, se non isbaglio, la Camera, notando che la legge forestale si trascinava di anno in anno dal 1862 in poi, senza che mai si potesse venire a capo di una conclusione, la Camera, dico, sanciva con una legge speciale che si dichiarassero inalienabili alcuni boschi e si passassero dal demanio al Ministero di agricoltura e commercio.

La Camera era spinta a questa determinazione specialmente dalla considerazione dell'utilità che lo Stato poteva trarre da questi boschi per la propria marina, per le proprie costruzioni, ed anche perchè questi boschi giovano specialmente all'igiene di alcune località. Or bene, vi ha un bosco che non potè essere contemplato in quella categoria, malgrado che la Commissione accennasse che pur lo si doveva ed è la pineta di Ravenna.

Questa pineta di Ravenna è ora di proprietà degli eredi del signor Baratelli, proprietà contestata dallo Stato.

I signori Baratelli, per un contratto qualunque, hanno accentrato nelle loro mani l'utile ed il diretto dominio che prima avevano la R. Camera apostolica e le canoniche lateranensi.

Il Governo italiano non ha riconosciuto questo diritto di proprietà, ed ha intentato una lite, persuaso soprattutto che la conservazione della pineta di Ravenna fosse d'interesse generale. Si tratta del valore di qualche milione; si tratta di un monumento storico; si tratta di un bosco il quale è essenziale per la salubrità della città di Ravenna, di un bosco il quale da se stesso quasi serve a mantenere quelle opere idrauliche per cui il Governo italiano ha pure speso 3 o 4 milioni; infine è un bosco che ha un'importanza eccezionale.

La lite, dacchè la Camera nel 1866 respinse un progetto di transazione, sta ancora davanti ai tribunali. Credo che in questi giorni vi sia stata già una sentenza in Appello. Qualunque sia stata la sentenza in Appello, la questione è di tanta importanza che probabilmente andrà in Cassazione.

Se il Governo perdesse la lite, egli ha il dovere di tentare l'appello in Cassazione.

Ma intanto questa pineta può dirsi *res nullius*. Il Governo ha un bel tenere delle guardie forestali, ha un bel far sorvegliare questa pineta, ma per l'uso, anzi per l'abuso di certi diritti promiscui che vi sono, del *jus legnandi*, del *jus pascendi*, la sorveglianza non approda e l'accetta lavora molto più svelta che non lavorino le forze riproduttive silvane.

Mi dispiace non sia presente il ministro delle finanze, da cui attualmente dipende ancora questo bosco, perchè vorrei invitarlo ad averlo presente come il suo Beniamino, ed a vedere se fra quelle 37,000 mila liti, che egli deve sorvegliare per diritti dello Stato disconosciuti, questa non sia degna d'un riguardo speciale, invitando i suoi avvocati a spingere la lite con solerzia e celerità, e di promuovere un giudizio finale.

Intanto precorrendo quasi quello che sarà poi necessario stabilire allorchè il Governo avrà, come io spero, nelle sue mani la proprietà assoluta della pineta, mi piace di dichiarare che è mia opinione personale che quella pineta debba essere compresa tra i boschi che si dichiareranno inalienabili. Ed in questo concetto incito l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, che l'avrà poi nelle sue mani insieme a tutti gli altri boschi inalienabili, che egli amministra e sorveglia, lo incito, dico, a voler tenere di mira questo scopo da conseguirsi, ed a promuoverlo.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Come osservava assai bene l'onorevole Farini, attualmente non si potrebbe provvedere in modo stabile alla pineta di Ravenna, giacchè pende ancora una lite. Però, qualunque sia il proprietario, è obbligo del Governo di far rispettare le leggi silvane; ed a quest'obbligo egli non manca, e si studia, per quanto sta in lui, di farle osservare.

L'onorevole Farini probabilmente non ignora le difficoltà gravissime che vi sono per raggiungere codesto scopo. Una intera popolazione crede di avere il diritto di legnare non solamente sul secco, ma eziandio di tagliare gli alberi. Inoltre vi è il diritto di uso del pascolo che non arreca danni minori di quello del legnare.

Io posso assicurare, che quelle povere guardie fanno il loro dovere, e lo fanno con gravi pericoli ed anche a rischio della propria vita e, non è a maravigliare se, sopraffatti dal numero, qualche volta sono costretti a cedere.

La Camera può essere tuttavia sicura che non si dimentica dal Ministero di agricoltura e commercio e dall'amministrazione forestale in specie questo importantissimo dovere che loro incombe, e che la pineta di Ravenna non è trascurata. La lite finirà un giorno. Se, come già è stato deciso in prima istanza...

ASPRONI. Chiedo di parlare.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO... la proprietà di essa rimarrà allo Stato, credo anch'io con l'onorevole Farini, che, trattandosi di un bosco ricon-

sciuto indispensabile al mantenimento d'opere idrauliche, e specialmente alla salubrità di Ravenna, sia il caso di farlo dichiarare inalienabile. Non potrei prendere un impegno assoluto su ciò, giacchè trattandosi di una proprietà demaniale e del passaggio dell'amministrazione di essa dal demanio dello Stato al Ministero di agricoltura e commercio, è indispensabile che il ministro delle finanze dia il suo assenso. Ma ove anche lo Stato, per una ipotesi che non voglio ammettere, perdesse la lite, sarà sempre il caso di sottoporre a vincolo questa foresta, perchè precisamente parmi che si trovi fra quelle contemplate dalle disposizioni della lettera *f* dell'articolo 2 redatto dal Ministero e dalla Commissione: « Tutti quanti i boschi che sono riconosciuti necessari alla salubrità di una città, ecc., possono essere sottoposti a vincolo. » Ora, è opinione fondatissima ripeto, che quella pineta serva ad impedire, od almeno a menomare la propagazione dei miasmi palustri alla città di Ravenna; ciò riconosciuto, sarebbe sempre il caso di continuare a proteggere la città mediante la dichiarazione di vincolo sulla pineta.

PEPE. L'onorevole mio collega Farini ha lanciato due proposizioni al mio indirizzo. L'una, che io pretendo una libertà troppo spinta per la silvicoltura.

Prego l'onorevole Farini di credere che, col sottrarre la silvicoltura al diritto comune, io intendo piuttosto di restringere la libertà, o, per dir meglio, l'abuso delle coltivazioni inconsulte, anzichè di volere andar troppo oltre nel concedere la facoltà di coltivare.

Io poc'anzi premetteva che sarebbe opportuno che dalla legge fosse anche regolata la condotta delle acque, perchè è di là che viene il maggiore di tutti gli sconvolgimenti di terra; sono le acque sfrenate che più producono i danni che si vogliono evitare; questa è la prima proposizione.

La seconda proposizione è che io voglia l'uomo servo dell'ente vegetale. Mi perdoni l'onorevole Farini se io gli rammento un'umile condizione dell'uomo: l'onorevole Farini non potrebbe vivere se avesse la potenza di distruggere tutto il regno vegetale; la sua vita non si mantiene che per opera del regno vegetale; se egli si alimenta di erbe, si alimenta direttamente del regno vegetale; se si cibasse anche solo di carni, egli non mangia che composizione di elementi usciti dal regno vegetale. Se ne persuada l'onorevole Farini che, per quanto possa essere lusinghiero l'amor proprio dell'uomo, per quanto noi possiamo esaltarci del traforo del Cenisio, per quanto noi possiamo gloriarci delle conquiste del vapore e dell'elettrico, vi ha sempre una legge indeclinabile che sottomette e rende l'uomo servo di un ordine inferiore e debitore della propria sussistenza alla potenza del regno vegetale, sicchè abbiasi a dire: *agnosce, homo, humilitatem tuam*.

FARINI. Io aveva chiesto prima la parola per una dichiarazione, ma poichè ora mi fu concessa, rivolgerò prima una risposta all'onorevole Pepe.

Egli, ignorando probabilmente che nei miei studi ho pure avuto occasione di occuparmi della chimica organica ed inorganica, ha voluto dare a me una lezione di azoto, di carbonio e di ossigeno. Ma noi non possiamo convertire la Camera in una accademia di chimica, ed io, ricordando a lui questi tre elementi di cui il regno vegetale, l'uno assorbe e l'altro respinge, assorbendo il carbonio, e respingendo l'ossigeno che è l'elemento necessario della vita animale, ho detto abbastanza per persuaderlo che io non ignoravo l'importanza che ha il regno vegetale pel mantenimento della vita animale. (*Voci.* Oh! si sa abbastanza) Ma questo è un piccolo litigio di famiglia a cui prego l'onorevole Pepe di neppure rispondere.

Del resto ho voluto constatare e prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro d'agricoltura e commercio sull'importanza che egli annette al mantenimento della pineta di Ravenna. Secondo lui, l'importanza è tanta che, se questa pineta verrà, finita la lite, nelle mani del Governo, esso avrà l'obbligo di dichiararla inalienabile. (*Movimenti nel banco dei ministri*) Questa è un'opinione personale dell'onorevole Castagnola, ed io lo prego a infonderla, qualora ne fosse il caso, in quei colleghi suoi che fossero renitenti.

Del resto, io prego l'onorevole ministro d'agricoltura di ritenere, che io conosco benissimo le difficoltà a cagione dei diritti promiscui, a cui io stesso alludeva, e dell'abuso che la popolazione ne fa, di mantenere integra, anzi conservata abbastanza la pineta di Ravenna.

Ma d'altra parte, permetta che io gli dica che, o sia per difetto di numero nel personale, o sia che questo personale non si trovi abbastanza interessato alla tutela dell'integrità del bosco, o per altre ragioni che non voglio indagare, questa pineta è manomessa quasi *res nullius*. Intanto quelli che vanno ogni giorno a prendervi la legna secca e verde sanno che se la pigliano: e, se voi andaste in quei dintorni, o solamente alle porte di Ravenna, vedreste che la gente entra con dei pini in ispalla; e le guardie vedranno, perseguiteranno, faranno contravvenzioni, arresteranno, se il ministro vuole, ma la pineta deperisce in modo spaventevole. Questo è un fatto, e su questo io richiamo l'attenzione del signor ministro, persuaso ch'egli invigilerà quanto meglio sa perchè a questo stato di cose sia posto un freno.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Domando la parola.

Non vorrei lasciare la Camera sotto il peso delle parole pronunziate dall'onorevole Farini, inquantochè potrebbero essere interpretate come un biasimo all'amministrazione forestale.

Io gli osservo che si fa realmente tutto quello che si può dall'amministrazione, ma che tutti i giorni sei mila persone in media si recano nella pineta di Ravenna. Per tenere a freno questa turba, non bastano

sicuramente i drappelli di guardie forestali, ma ci vorrebbero dei battaglioni. Le resistenze provocano anche dei fatti sanguinosi. Nei decorsi anni, m'incresce il dirlo, avvenne uno scontro, ed una guardia ha ucciso un contravventore. Ora, egli è doloroso che si debba giungere a questi estremi, ma pure vi si è ricorso nello interesse della pineta.

Veda dunque l'onorevole Farini che non è colpa dell'amministrazione se avviene questo continuo sperpero della pineta. Il miglior mezzo sarà, ove venga adottata la proposta che abbiamo fatta, di far cessare per quanto è possibile, questi diritti d'uso.

ASPRONI. Io prego la cortesia del signor ministro di manifestare quali sono le viste sue e quelle dell'onorevole suo collega delle finanze intorno ai beni ademprivili in Sardegna, i quali, dopo la convenzione colla società ferroviaria sono stati devoluti al Governo.

Questi beni, come oggi sono, si rendono per il Governo un onere e un elemento di perturbazione locale, per gli abusi e le angarie fiscali che si commettono.

Io vorrei che l'onorevole ministro mi indicasse quali sono le intenzioni sue intorno ai boschi della Sardegna e quali sono le disposizioni che il Governo ha per venderli.

Io dichiaro francamente che, piuttosto che tenerli come li tiene il Governo, nell'interesse della nazione torna più a conto che li ceda *gratis*.

Attualmente la sola perdita che fa dei tributi fondiari è enorme. Io sarò molto obbligato all'onorevole ministro se potrà fare qualche dichiarazione sulle intenzioni che ha a questo riguardo. Mi duole che non ci sia anche il suo collega delle finanze per poter dire egli pure la sua opinione, ma credo che potrà supplirvi l'onorevole presidente del Consiglio, che vedo presente e che conosce benissimo questa materia.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Mi rincresce appunto che l'assenza momentanea del ministro delle finanze m'impedisca, per un sentimento di delicatezza che la Camera deve comprendere, di rispondere alla domanda fatta dall'onorevole mio amico Asproni.

Questi beni ademprivili attualmente appartengono al demanio: so che il ministro per le finanze, come ebbe anche qui a dichiararlo allorquando rispose ad una domanda dell'onorevole Cucchi relativamente alla colonizzazione della Sardegna, studia il modo di trarre partito da questi terreni. Egli disse d'essersi rivolto anche alla Commissione d'inchiesta sulle condizioni della Sardegna, e parmi che citasse a testimonia l'onorevole Depretis, il quale assicurava anch'egli di avere rivolto la sua attenzione a questi beni. Trattandosi adunque di terreni che appartengono ad un'amministrazione diversa da quella che ho l'onore di dirigere, ben comprende l'onorevole Asproni che non posso entrare in maggiori particolari e che debbo arrestarmi a quel che ho detto. Perciò lo prego a non

volere, finchè non è presente l'onorevole ministro per le finanze, insistere nella sua domanda.

ASPRONI. Ringrazio l'onorevole mio amico personale, il ministro per l'agricoltura, industria e commercio, delle dichiarazioni che ha fatto. Ora aspetterò che l'onorevole ministro per le finanze venga a dirci quali sono le sue disposizioni. Parlo nell'interesse dello Stato che fa una perdita quotidiana, e parlo anche nell'interesse della Sardegna perchè i beni ademprivili sono la causa permanente della vaga pastorizia che è stata e sarà per lungo tempo ancora la rovina della Sardegna. Non è sperabile che si venga ad una divisione di territorio ed al consolidamento della proprietà, finchè questa questione non è risolta.

Sono venti e più anni che discutiamo su questa materia, e non s'è ancora fatto un passo avanti. Spero quindi che l'onorevole ministro per le finanze vorrà esporci la sua opinione in proposito, e farci conoscere qual è l'intendimento del Governo, acciocchè sappiamo se in questi beni vi sono foreste che il Governo intende riservarsi per ragioni di pubblica utilità.

PRESIDENTE. Onorevole Asproni, le farò osservare che nella relazione decennale presentata recentemente dall'onorevole ministro per le finanze intorno all'andamento dei beni demaniali, si tratta di quest'argomento come pure si discorre della pineta di Ravenna.

Sono due le proposte relative all'articolo 1: l'una è dell'onorevole Pepe, che presenta un articolo sostitutivo nello scopo, come dichiara, di far sì che la redazione del medesimo sia ispirata a maggiore libertà; l'altra dell'onorevole Griffini è una modificazione al primo comma dell'articolo primo colla quale invece il proponente vorrebbe restringere la libertà concessa dalla Commissione. Sono dunque tre sistemi: l'uno quello dell'onorevole Pepe che è quasi una libertà assoluta; l'altro della Commissione; il terzo dell'onorevole Griffini che limita questa libertà.

Do lettura nuovamente dell'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Pepe:

« Art. 1. La libertà nell'esercizio della proprietà forestale, e delle terre in pendio, palustri e maremmane, è limitata dalle sole condizioni e dai soli vincoli, stabiliti dalla presente legge per interesse generale sia dello Stato, sia di una contrada, paese o località. »

Domando se questa proposta dell'onorevole Pepe è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova è respinta.)

Ora viene l'emendamento dell'onorevole Griffini al primo comma dell'articolo 1.

L'onorevole Griffini propone di sostituire la seguente formula:

« Art. 1. La proprietà forestale, non sottoposta a vincolo nell'interesse generale a norma della presente

legge, deve, ad istanza degli interessati, essere dichiarata libera. »

Quindi il resto come nel progetto della Commissione.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato, e quindi respinto.)

Pongo ai voti l'articolo 1 della Commissione.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 2:

« Dovranno essere specialmente sottoposte a vincolo forestale le terre, siano coperte di bosco o spogliate di piante legnose, che si trovano nelle seguenti condizioni:

« a) I boschi tutti e le terre spogliate di piante legnose che si trovano sulla cima e sulle pendici delle Alpi, degli Appennini e dei loro contrafforti fino alla zona ove termina la vegetazione del castagno, a meno che le condizioni speciali delle popolazioni ivi abitanti non rendessero necessaria la coltivazione di cereali o tuberi alimentari in alcuni terreni meglio disposti e la lavorazione dei quali non rechi danno manifesto;

« b) Le pendici dei monti inferiori e le adiacenze dei fiumi e torrenti che, sia per la loro forte pendenza, sia per la natura friabile del terreno, facilmente asportabile dalle acque, non si possono dissodare, e coltivare senza danno pubblico. Si intenderanno escluse da qualunque vincolo quelle pendici già piantate a viti, a olivi od altre piante arboree fruttifere;

« c) I terreni mobili arenosi, e sabbiosi, siano o no boschivi, onde impedire la diffusione delle arene nei fondi attigui; »

« d) I boschi che formano un riparo contro scoscendimenti, smottamenti, frane, valanghe, o garantiscono da altri danni le sottoposte contrade;

« e) I boschi che saranno riconosciuti necessari alla salubrità di una città, paese o villaggio, formando un ostacolo al libero trasporto, per mezzo dei venti, del miasma palustre. »

Avverto la Camera che la Commissione ha modificato in qualche parte quest'articolo 1, come altri articoli. Ritengo che ogni deputato abbia una copia di queste modificazioni, le quali sono state distribuite pochi momenti fa.

L'onorevole Branca ha facoltà di parlare.

CAMERINI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Non posso darle la parola per una mozione d'ordine.

CAMERINI. Voglio fare un'aggiunta tra l'articolo primo ed il secondo.

PRESIDENTE. A tenore del regolamento, non è ammessa la mozione d'ordine. Se ha una proposta da fare, la presenti.

CAMERINI. Si tratta d'un'aggiunta tra il primo ed il secondo articolo: quando vuole che la faccia?

PRESIDENTE. Allora non era il caso di chiedere la parola per una mozione d'ordine, doveva chiederla per

fare un'aggiunta prima che leggesi l'articolo secondo. Faccia la sua proposta.

CAMERINI. Spiegando la riserva che ho fatto nel rinunciare alla mia proposta di sospensione della legge, e di rinvio di essa alla Giunta, io propongo, in forma d'emendamento, che si aggiunga un articolo tra il primo ed il secondo, nel quale si dia la definizione di ciò che si appella bosco nel senso della legge.

Lo svolgimento di questa proposta è nelle parole che ieri ebbi l'onore di profferire, e non infastidirò la Camera ripetendole. Accenno solo che l'intelligenza della terra salda è facile ad apprendersi, ma quella della parola *bosco* è soggetta a tanta estensione che essa dà luogo a mutabilità d'interpretazione. Io credo quindi necessario di aggiungere un articolo in questi termini: « Sono reputati boschi tutte le terre salde, dell'estensione almeno di ettari 5, coperte di piante selvagge. »

Dichiaro che io non annetto importanza alla maggiore o minore estensione per determinare la condizione secondo la quale possa una terra dichiararsi bosco. Io avrei voluto, colla mia mozione sospensiva, far stabilire prima la massima, e sperava che la Commissione avrebbe riflettuto nel frattempo alla convenienza di venire a questa risoluzione lasciandone a lei la redazione. Senza tener quindi letteralmente alla mia proposta io la faccio per definire la questione, che mi sembra assai importante.

PRESIDENTE. Trasmetta la sua proposta.

Intanto darò la parola alla Commissione, perchè dichiararsi se accetta o respinge la proposta.

SALVAGNOLI, relatore. Aspettiamo di vederla.

PRESIDENTE. Onorevole Camerini, è questo un articolo che ella propone come secondo della legge?

CAMERINI. Sarebbe da collocarsi tra il primo ed il secondo.

PRESIDENTE. L'articolo è il seguente:

« Sono reputati boschi tutte le terre salde, dell'estensione almeno di cinque ettari, coperte di piante selvagge. »

La Commissione accetta questo articolo?

BONFADINI. (*Della Giunta*) La Commissione vorrebbe fare osservare all'onorevole Camerini che, secondo i progressi delle recenti legislazioni, le definizioni sono cadute in disuso, e sono cadute in disuso per buonissime ragioni, perchè l'esperienza ha dimostrato che una definizione non serve ordinariamente che ad accrescere il numero delle liti intorno all'oggetto controverso. In questo argomento poi non sa vedere la Commissione l'utilità di questa definizione, giacchè, o si tratta di definire in certo modo volgarmente, per indicare ai cittadini l'ente su cui la legge deve decidere, ed in verità non so quale idea più comune e più accettata di quella di bosco si possa presentare alle popolazioni italiane; o si tratta di definire filologicamente questa idea, ed allora l'onorevole Camerini deve cominciare

a definire quali sono le terre *salde*, perchè effettivamente non c'è nel vocabolario nostro questa parola che risponda a cotesta idea, mentre invece il bosco è definito da tutti i vocabolari un terreno coperto di alberi selvatici.

Se l'onorevole Camerini vuole che si metta in luogo di boschi un terreno coperto di alberi selvatici, non fa che ripetere quello che in tutti i dizionari può leggersi; e se, d'altra parte, vuol dargli una definizione diversa, l'onorevole Camerini si mette in urto con tutti i filologi, i quali in questa materia hanno una opinione che non sarà certamente meno competente della sua.

Io lo pregherei dunque, visto che l'idea è molto chiara, e che può accadere molto difficilmente che si litighi sulle qualità precise del bosco (o dell'ente silvano, come lo chiamava l'onorevole Pepe), lo pregherei, dico, a voler ritirare questa sua definizione, assicurandolo che essa potrebbe dar luogo a molte più liti, e riuscire contraria a quello stesso utile scopo cui vorrebbe raggiungere.

PRESIDENTE. Lo scopo della proposta dell'onorevole Camerini sarebbe dunque questo che, quante volte una estensione boschiva sia minore di cinque ettari, non sia dichiarata bosco.

BONFADINI. Molto meno la Commissione potrebbe accettare questo emendamento, giacchè molte volte anche un bosco di piccole dimensioni conviene conservarlo a riparo dei terreni sottostanti.

CAMERINI. Io non nego, signori, il pericolo delle definizioni; ma quando la Commissione mi dà l'esempio di definizioni e descrizioni, poichè leggo nella classifica fatta dall'articolo 2 che sono vincolati i boschi che non si possono diboscare e dissodare senza danno pubblico, il che importa davvero dover fare una operazione per verificare quale si trovi in queste condizioni e quale no, doveva credermi autorizzato ad introdurre una definizione di quel che s'intenda per la parola *bosco*.

Mi si chiede dall'onorevole Bonfadini perchè non voglia definire anche le *terre salde*, parola non italiana.

Certe parole sono introdotte nel linguaggio giuridico (e se ne serve anche l'onorevole Commissione, e fa bene); se non si trovano nel dizionario del Tommaseo o negli altri, fanno parte del linguaggio tecnico, e ciascuno comprenderà che cosa s'intenda per *terre salde*.

Io non veggo quindi il bisogno di definire che cosa sieno le terre salde, in quanto che anche una minima estensione, anche un palmo di terra salda, può influire in rapporto alle conseguenze sinistre delle alluvioni che noi vogliamo prevenire coll'attuale legge. Non è lo stesso del bosco, e bisogna determinare fin dove si estende il vincolo della legge.

La mia definizione vorrei che la Camera riflettesse

essere appunto per dare un limite a questa intelligenza della parola, poichè io credo che a tutti gli onorevoli colleghi non verrà in mente che per bosco si intende tutto ciò che è coperto di alberi selvaggi; vi possono essere dieci alberi che facciano gruppo sopra un ciglione o nel limite di un fondo, e che pure può restare vincolato come terra salda dalla presente legge, se mai ne potesse venir danno.

Ma, se si vuole introdurre questo sistema in qualunque fondo dove vi sono due o tre o dieci alberi selvaggi, e che per sua natura non si può coltivare diversamente, dica pure quel che vuole la Commissione, allora si darà luogo effettivamente alle liti ed a quegli inconvenienti che vogliamo prevenire e che hanno luogo nel sistema delle vecchie leggi napoletane, sulle quali disgraziatamente è calcata troppo a pennello l'attuale legge.

Io mantengo perciò il mio emendamento; non ne faccio una questione filologica, nè tengo alle parole di esso, ma non tendo che a rimuovere le questioni e le liti.

Mi sento susurrare all'orecchio: *è cosa da avvocato*. Dirò che le leggi cattive e confuse fan comodo agli avvocati, ma noi qui ci ricordiamo di essere deputati; ed appunto per la mia professione, prevedendo gli inconvenienti cui andiamo incontro, credo di dover proporre il modo di evitarli. Così l'avvocato avrà poco a guadagnarci. Fate invece una legge incompleta o esagerata, ed aprirete il campo alle dispute, e farete voi il comodo degli avvocati.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io concorro pienamente nell'avviso della Commissione; anch'io a mia volta potrei ripetere che *omnis definitio in jure periculosa*. Sarebbe, a dir vero, una cosa convenientissima di avere una definizione esatta, la quale racchiudesse tutti quanti i termini che si vogliono comprendere in questa legge, ma si corre il pericolo gravissimo, dando una definizione, di contemplare un caso e di escluderne altri, e tante volte di una portata maggiore di quella che realmente si vorrebbe.

Per esempio, un'osservazione è già stata fatta, che non si capisce cioè il motivo per cui un bosco debba avere l'estensione di cinque ettari come vorrebbe l'onorevole Camerini, poichè tante volte, specialmente per impedire le frane, la corrosione, possono bastare anche pochi metri, e quindi può essere pericoloso quel taglio forse di dieci alberi posti sul ciglione di un monte, i quali colle loro radici possono contribuire a frenare gli effetti della pioggia, ad impedire che cominci una corrosione precisamente da quel lato.

In secondo luogo egli vuole che, perchè vi sia bosco, debba assolutamente il terreno essere coperto di piante selvagge. Ma è proprio necessario che esista la vera pianta? I cespugli possono, ad esempio, produrre lo stesso effetto che producono le piante. Una volta adoperata la parola pianta, se il terreno non sarà colti-

vato da alberi nello stretto senso della parola, si potrà benissimo fare una questione se sia bosco o no; si potrà dire, per esempio, che i cespugli non sono contemplati dalla legge.

E poi, parlando di piante, quali piante? La scienza distingue piante cedue, piante d'alto fusto, arbusti e via dicendo. Vede bene l'onorevole Camerini che, anche adottando una definizione, non si tolgono le liti ma forse se ne creano delle maggiori. Riconosco al certo la rettitudine delle intenzioni dell'onorevole Camerini, ma credo che realmente la sua proposta non conduca al raggiungimento dello scopo, e che questa definizione improvvisata...

CAMERINI. Domando la parola.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO... potrebbe in certi casi, dovendo noi provvedere dall'Alpi all'estrema Sicilia, tornare molto più di danno che di vantaggio.

CAMERINI. Non sono solito a replicare molte volte, ed ho un certo ritegno ad abusare della tolleranza della Camera; ma qui parmi che noi facciamo una questione di parole. Non vi piace la parola definizione? Chiamatela limitazione, ma non ammetto che il mio emendamento sia improvvisato; invece è contenuto nella proposta che feci ieri, la quale è ben ponderata. Comprendo bene che si potrebbe all'emendamento medesimo apportare qualche modificazione se in massima fosse stato accettato; ho già premesso anzi che poco tengo a che si stabilisca il limite di un ettaro o più, ma tengo molto a che si espliciti bene che cosa s'intende per la parola *bosco*. Le stesse parole dell'onorevole Bonfadini fanno conoscere il dubbio, perchè egli ha osservato che il dizionario ci dice che cosa è bosco. Sì, lo dice: ma la legge intende vincolare ogni bosco o gruppo di piante selvagge? Per lo meno la cosa non è chiara abbastanza, e le leggi debbono esserlo.

Vi spaventate poi per la probabilità che poche piante possano interessare assaiissimo in certi casi; ma voi a questo appunto portate rimedio nell'articolo 2 alla lettera e: « I boschi che formano un riparo contro scoscendimenti, smottamenti, frane, valanghe, e garantiscono da altri danni le sottoposte contrade. » Si sostituisca *le piante che formano riparo*, ed il pericolo è scongiurato.

Così si verificheranno i fatti, si seguirà quella procedura che voi avete voluto stabilire per verificare le condizioni che voi avete introdotto in questa legge, sia nel senso assoluto, sia nel senso provvisorio dei provvedimenti che può dare il prefetto, e si ovvierà al preteso inconveniente che l'onorevole ministro oppone.

Per me credo che questa legge seguirà il sistema che disgraziatamente si è introdotto in Italia; noi siamo la generazione, se è permessa la parola, dei deputati che fanno l'unificazione delle leggi, buone o cattive che siano. Dirà il paese se avremo fatto delle leggi buone. Riconosco però che questo solo fatto di unifica-

zione bene o male, ci ha portato bene; speriamo che continui la buona fortuna.

In quanto alle leggi nostre, verrà la storia, verranno le Legislature seguenti che le giudicheranno e le miglioreranno. In quanto a noi, credo che non facciamo altro che dei musaici.

SALVAGNOLI, relatore. Vorrei tranquillare l'onorevole Camerini, perchè egli teme che, quando si tratta di boschi si possano comprendere quelle quattro piante, come diceva lui, quei gruppi di piante almeno a quanto mi pare abbia voluto dire, che si tengono per alimentare il bestiame, quasi come piante fruttifere, e allora non siamo più nel termine di bosco quale lo intende la legge. Per me credo che può essere sicuro che non ci sarà mai una Commissione che voglia venire a dichiarare vincolati quei piccoli gruppi di piante che, come la quercia, servono con il frutto loro di alimento al bestiame.

PRESIDENTE. Rileggo la proposta dell'onorevole Camerini.

Quando la Camera l'approvasse, prenderebbe il titolo di articolo 2.

« Sono reputati boschi tutte le terre salde, della estensione almeno di ettari cinque, coperte di piante selvaggie. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, è respinta.)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca sull'articolo 2.

BRANCA. Io avrei con lieto animo accettata questa legge, che nell'articolo 1 consacra il principio della libertà, se, a cominciare dal secondo comma dello stesso articolo e proseguendo negli articoli successivi, non vedessi un'antinomia continua fra il principio di libertà che viene proclamato ed i vincoli i più lesivi della medesima. Io comprendo che, in paragone delle altre legislazioni vigenti negli antichi Stati d'Italia, questa legge, riguardo al principio generale che afferma, potrà stimarsi un progresso, mentre poi chiunque abbia in vista il principio di libertà, e vegga tutte le successive determinazioni di questa legge, non può non prevedere che noi verremo a creare un'amministrazione forestale di gran lunga più importante dell'attuale, di gran lunga più proclive ad entrare nei singoli movimenti della proprietà privata; ma da una Commissione quale è quella che ha riferito su questo progetto di legge, la quale si compone di persone versate negli studi speciali concernenti questa materia, mentre tutte o quasi tutte sono fautori della più larga libertà economica, da questa Commissione io veramente mi sarei atteso un progetto che fosse più in relazione coll'*etichetta* scritta nell'articolo 1.

I principii generali, su cui si fonda ogni legislazione forestale, io credo che possano ridursi a questi due:

che vi sia cioè un'amministrazione forestale che abbia in custodia una specie di proprietà privilegiata di boschi nazionali, sia pei bisogni speciali a cui questi boschi possono servire, sia perchè essi costituiscono un genere di proprietà, che non si presta al movimento economico delle altre proprietà private; e che questa stessa amministrazione eserciti una vigilanza sulle proprietà dei privati, perchè sia ben regolato il corso delle acque, mentre è appunto il corso delle acque quello che, non solo può variare la configurazione dei terreni, con danno delle coltivazioni, ma esercita una grandissima influenza sulle condizioni climatologiche.

Io credo che al punto di sviluppo cui sono oggi pervenute le nozioni geodetiche e geologiche, cogli uomini che compongono la presente Commissione, con tutti gli studi che si sono fatti in proposito, trattandosi di una legge che viene e va dal Senato alla Camera dei deputati da nove anni, sarebbe stato possibile di stabilire tali dati prettamente scientifici, i quali limitassero la libertà a quelle sole condizioni necessarie alla buona conservazione dei boschi appartenenti al patrimonio nazionale, ed alla tutela del corso regolare delle acque, tanto pel mantenimento delle buone condizioni del suolo, quanto per quello delle buone condizioni climatologiche.

Io credo che con questi criteri era possibile fare una legge strettamente definita, la quale, soddisfacendo a questi bisogni, avesse incarnato il principio di libertà.

Ma, siccome il sistema seguito dalla Giunta e dal Ministero è stato ben diverso, io, limitandomi a queste poche parole per protestare contro questo sistema, e perchè, dovendo entrare spesso nei singoli particolari della legge per proporre alcuni emendamenti, non si creda che in questi emendamenti accetti il principio generale della legge stessa, mi restringerò a proporre i miei emendamenti, affinchè la legge, anche informata ad un principio diverso da quello che io avrei voluto, riesca nella pratica meno limitativa che sia possibile.

Per ciò che riguarda l'articolo 2, sulla parte peculiare della sua redazione, a me poco o nulla resta da aggiungere, perchè la cortesia dell'onorevole Commissione ha precorse le mie parole accettando e trasfondendo un mio emendamento nella nuova redazione dell'articolo oggi presentata.

Quindi io, limitandomi a ringraziare la Commissione, mi auguro ch'ella voglia aiutarmi ad ottenere dal signor ministro quelle altre capitazioni onorevoli cui accennava l'onorevole Di Rudinì, e che questi e gli altri onorevoli colleghi vogliano sostenermi, trattandosi di una questione che non è menomamente politica, ma che interessa la libertà economica ed il benessere della nazione.

SALVAGNOLI, relatore. Io fo osservare all'onorevole Branca che non si è trascurato di vedere se si poteva con dati puramente scientifici stabilire quali dovevano essere i boschi vincolati e quali no. Que-

sta, confesso, è stata una difficoltà che non ci è riuscito di superare. Sono stati consultati da me gli uomini i più illustri della scienza, e, fra gli altri, il celebre professore Savi ed altri distinti naturalisti, e tutti hanno dichiarato non essere possibile.

Gli aggiungerò ancora che consta a me come lo stesso conte Cavour, volendo andare con questa idea a cercare quali fossero state le misure per le pendenze da stabilirsi *a priori*, consultato l'onorevole Paleocapa, questi gli disse non potersi ciò definire, perchè c'erano tante condizioni naturali concomitanti che variavano secondo le diverse località, e quindi neppure il conte Cavour riuscì a stabilire una norma generale.

PRESIDENTE. L'onorevole Griffini ha proposto due modificazioni all'articolo 2: l'una al primo comma, e l'altra all'ultimo, che sarebbe alla lettera *e* dell'attuale progetto modificato.

GRIFFINI. Due infatti sarebbero le modificazioni, come bene osservava l'onorevole presidente, che io avrei proposto all'articolo 2 del progetto di legge: la prima al primo comma, e questa non ha più ragione di essere, dal momento che non venne accolto il sistema che io ho avuto l'onore di proporre alla Camera.

Resta la seconda, colla quale io avrei data una estensione maggiore al concetto espresso sotto la lettera *f*. E qui debbo osservare che la nuova redazione di questo articolo, presentata oggi dalla Commissione, fa diventare lettera *e* quella che prima era la lettera *f*. Secondo la nuova redazione, si comprenderebbero fra i boschi vincolati e formeretbero la categoria segnata colla lettera *f* « quelli che saranno riconosciuti necessari alla salubrità di una città, paese o villaggio, frapponendo un ostacolo al libero trasporto per mezzo dei venti del miasma palustre. »

Ora il mio emendamento estenderebbe la categoria *f* anche ai boschi influenti, non solo in uno spazio limitato, non solo come vorrebbe la Commissione per trattenerne i venti i quali possono trasportare miasmi da una palude vicina ad una città o ad un villaggio, ma ben anche sopra una estensione molto maggiore, producendo grandiosi effetti climatologici e meteorologici.

Io confido che la Camera sarà entrata in quest'ordine d'idee, e confido pure che vorrà accoglierle, perchè sono infiniti, si può dire, gli esempi di boschi che esercitano la loro influenza ad estensioni grandissime, a punti assai lontani.

Ma perchè noi dovremo salvare soltanto i boschi, della natura, per esempio, della pineta di Ravenna, benefica, come disse benissimo l'onorevole Farini, e come io riconosco, perchè impedisce che i miasmi possano partire da un vicino terreno malsano e giungere a danneggiare una città? Portiamoci alle condizioni, a cagion d'esempio, dell'Alta Italia. Io ritengo che

ognuno dovrà riconoscere come tutte le boscaglie, che fortunatamente esistono ancora sulla lunga catena delle Alpi, esercitino un'influenza climatologica sulla intera valle del Po, e quindi sopra un'estensione immensamente maggiore di quella che sarebbe contemplata dalla Commissione. Ma perchè noi, non curandoci di tale influsso, terremo conto del piccolo danno e non del grave?

L'Austria, per esempio, si preoccupa molto attualmente delle boscaglie che ancora esistono sul Carso, e si preoccupa tanto più di tutte quelle che vennero abbattute con gravissimo danno delle popolazioni di quei paesi. Solo recentemente vennero tenute delle adunanze nelle quali entrarono ufficiali del Governo e si insistè nel modo il più caloroso presso il Governo medesimo, perchè avesse a sostenere spese ingenti affine di rimboscire il Carso a beneficio della penisola istriana e del littorale. Di tal guisa si tiene conto degli effetti a grandi distanze.

Io aggiungerò il solo esempio della Florida la quale, se è un paese benedetto dalla natura, lo è unicamente per le boscaglie che colà esercitano pure un'influenza sopra un'estensione molto grande.

Mi sembra poi che si possa, senza turbare minimamente l'economia del progetto di legge, accogliere la mia proposta. Anzi mi pare che la medesima Commissione potrebbe di leggeri fare questa concessione, di sostituire al senso limitato dell'articolo 2, lettera *e* dello schema, il senso molto più esteso che avrebbe la lettera *e* del mio emendamento.

E pertanto lo raccomando alla Camera, e prego anche la Commissione a volerlo prendere in seria considerazione.

PEPE. Per me *optima lex quæ minimum relinquit arbitrio judicis*.

In questo articolo 2 trovo sconfinati i termini fra i quali debba imporsi il vincolo, non trovo indicati i diversi vincoli che possono imporsi.

Dunque bisognerebbe che in primo luogo si dicesse quali sono i vincoli. Vo' dire che può esservi un vincolo che obblighi semplicemente a non dissodare, può esservi un vincolo che obblighi a dover rimboscare.

Quindi abbiamo due serie di vincoli, l'uno per non dissodare, l'altro per rimboscare.

Vorrei che la legge nulla lasciasse all'arbitrio degli esecutori e tracciasse prima di tutto la definizione del vincolo per quindi dedurne l'opportunità secondo dati scientifici e tecnici. Nella redazione dell'articolo secondo trovo che è sconfinato il termine di poter imporre vincoli.

Potrei praticamente riassumere le mie idee e le mie convinzioni, nei casi che il vincolo può essere necessario ed assoluto, o può essere relativo, e posso dire necessario ed assoluto il vincolo dovunque la coltivazione è impossibile. Quindi io credo che si possa determinare un grado di pendenza oltre il quale è impossi-

bile la coltivazione e quindi il vincolo è necessariamente assoluto.

Credo inoltre che fra due estremi gradi di pendenza le coltivazioni sono possibili sotto determinate condizioni, e credo perciò che sotto quelle determinate condizioni, si possa permettere la coltivazione. So benissimo che le diverse pendenze non offrono sempre la medesima resistenza al corso violento delle acque, perchè conosco la differenza della natura geologica dei vari terreni, ma credo che si possono adottare formule scientifiche, prescrivere le pendenze con caratteri scientifici, in modo da circoscrivere l'ufficio della Commissione a constatare fatti. Credo, signori, che le ingiustizie si commettono sempre, svisando i fatti e non torcendo il diritto.

Ora, quando si limita il mandato della Commissione a pronunciare su dati di fatto, si ha sempre un riscontro alle sue decisioni quando si verificano i fatti. In sostanza credo che la redazione dell'articolo tal qual è lascia troppo a desiderare riguardo alla libertà.

PRESIDENTE. L'onorevole Griffini propone che il primo comma dell'articolo 2 sia così modificato:

« Si dichiarano sottoposte a vincolo forestale, ecc. » il resto come nel progetto fino alla lettera e, paragrafo che vorrebbe emendato nel modo seguente:

« e) I boschi che saranno riconosciuti necessari alla salubrità di una parte qualsiasi del regno, o per la difesa della produzione agraria contro cause meteorologiche di distruzione. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonfadini.

BONFADINI. (*Della Commissione*) Per quanta sia la buona volontà della Commissione di aderire a tutti gli emendamenti, da qualunque parte vengano, ove possano servire a migliorare la legge, però non può accettare quello dell'onorevole Griffini.

Questo emendamento introdurrebbe un elemento assai più vago di quello che si è stabilito dalla Commissione nel giudizio dei terreni che debbono essere sottoposti a vincolo. Infatti, se si capisce chiaramente che ad una Commissione d'uomini tecnici non può essere difficile determinare i terreni che sono difesi dal miasma palustre per l'esistenza di un bosco, è assai più difficile stabilire quali cause meteorologiche possano influire sulla produzione agraria. È evidente che, siccome le cause meteorologiche toccano ad un ordine di cose vastissima e nello spazio e nel tempo, è evidente, dico, che nessuna Commissione, anche composta di uomini tecnici riputatissimi, potrebbe con coscienza asserire che sopra la produzione agraria di un dato territorio nessuna causa meteorologica di distruzione può avere agito dipendentemente dalla esistenza o non esistenza di un bosco.

In verità io credo che l'onorevole Griffini non ha abbastanza pensato all'ampiezza dei vincoli da cui potrebbero essere colpiti i terreni boschivi per questo paragrafo f. La Commissione è bensì disposta, una volta

riconosciuto il principio di libertà che la Camera ha votato, ad abbondare anche nel senso di certi vincoli da imporre nel rispetto delle pubbliche necessità, e spero anzi che questa disposizione valga a mettere l'onorevole Griffini d'accordo colla Commissione nel difendersi contro le accuse dell'onorevole Branca; ma siccome in siffatta questione la Commissione evidentemente è attaccata da due parti, da una perchè è troppo amica di libertà, dall'altra perchè è troppo amica di servitù, essa persiste a credere che in questa come in altre circostanze *in medium stat* non solamente *virtus* ma anche *veritas*, e perciò insiste per l'adozione dell'articolo 2 quale essa lo ha proposto.

SALVAGNOLI, *relatore*. Voleva dichiarare alla Camera, ed al mio amico Pepe, che non si può accettare neppure il suo emendamento.

PRESIDENTE. Non c'è emendamento dell'onorevole Pepe.

Non vi è altra proposta tranne quella dell'onorevole Griffini, il quale propone che al paragrafo e della Commissione che sarebbe il seguente:

« e) I boschi che saranno riconosciuti necessari alla salubrità di una città, paese o villaggio, formando un ostacolo al libero trasporto, per mezzo dei venti, del miasma palustre, » si sostituisca quest'altro comma:

« I boschi che saranno riconosciuti necessari alla salubrità di una parte qualsiasi del regno, o per la difesa della produzione agraria contro cause meteorologiche di distruzione. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato, e quindi respinto.)

Pongo ai voti l'articolo 2 della Commissione.

SALVAGNOLI, *relatore*. Alla lettera c dove dice *onde impedire*, per maggior chiarezza di locuzione la Commissione vorrebbe sostituire, *quando sia necessario ad impedire*.

PRESIDENTE. Allora il comma c sarebbe in questi termini: « I terreni mobili arenosi e sabbiosi siano o no boschivi, quando sia necessario ad impedire la diffusione delle arene nei fondi attigui. »

Pongo ai voti l'articolo 2 con questa modificazione.

(La Camera approva.)

Dopo l'articolo 2 vengono gli articoli 3 e 4 stati proposti dall'onorevole Leardi. Ne darò lettura:

« Art. 3. Il vincolo di cui all'articolo 2, lettera b si estende soltanto ai terreni posti nella zona superiore a quella, ove la vite matura perfettamente i suoi frutti. I territori dei comuni situati in questa zona inferiore sono dichiarati liberi da ogni vincolo forestale, salvo le eccezioni di cui infra all'articolo 3 e non avrà luogo a loro riguardo la compilazione dell'elenco di cui all'articolo... (4 del progetto).

« Art. 4. Le provincie, i comuni e tutti gli interessati possono fare domanda che vengano sottoposti a vincolo forestale i terreni che si trovassero nelle condizioni contemplate dall'articolo 2 alle lettere d, e, f.

« In seguito a favorevole deliberazione del Consiglio comunale e della deputazione provinciale il ministro di agricoltura e commercio, sentito il parere del genio civile e del Consiglio forestale, e nell'ultimo caso avuto il voto favorevole del Consiglio superiore di sanità, decreta la sottomissione di tali terreni al vincolo forestale.

« Tali terreni saranno quindi soggetti a tutte le disposizioni della presente legge; ma se fossero situati nella zona libera sarà provveduto alla loro sorveglianza con regolamento da approvarsi per decreto reale.

« Qualora tali terreni all'epoca della domanda si trovassero liberi, i loro proprietari avranno diritto ad una indennità da stabilirsi a norma delle leggi vigenti sulla espropriazione per causa di pubblica utilità. »

Prego la Commissione di dichiarare se accetta o respinge questi articoli aggiuntivi.

SALVAGNOLI, relatore. La Commissione non accetta questi emendamenti perchè restringerebbero troppo il campo delle necessità per interesse pubblico, di vincolare i boschi; tanto più che crediamo di avere già soddisfatto in parte al desiderio dell'onorevole Leardi eccettuando le colline e dichiarando esplicitamente che i terreni coltivati a viti non debbono essere colpiti da vincolo qualunque sia la loro pendenza.

LEARDI. Non ho bene comprese le conclusioni del relatore.

SALVAGNOLI, relatore. Diceva all'onorevole Leardi che la Commissione crede di avere soddisfatto al suo desiderio eccettuando le colline, e indicando espressamente che i terreni coltivati a viti, ulivi od altre piante fruttifere, non possono mai essere colpiti da vincolo.

LEARDI. Io ho osservato bene le variazioni introdotte dalla Commissione, variazioni che modificano le prime disposizioni nel senso che io desiderava. Veramente non è il sistema da me vagheggiato; però vi si avvicina alquanto. Quindi, dopo le modificazioni introdotte, quelle da me proposte non avrebbero più la stessa importanza, e perciò le ritiro.

PRESIDENTE. Passeremo all'articolo 3.

« Art. 3. I terreni lavorativi nudi, sottoposti a vincolo forestale ai termini degli articoli precedenti, qualora vengano dal proprietario coltivati a bosco, saranno esenti dall'imposta prediale per anni venti, se saranno coltivati a bosco ceduo, per anni quaranta se a piante di alto fusto, e ciò a partire dal secondo anno successivo alla sementa o al piantamento del bosco.

« Qualora questi terreni vincolati lavorativi nudi, dichiarati vincolati, non siano coltivati a bosco dal proprietario, lo Stato ed i comuni possono, a tale unico effetto, appropriarseli con le norme dell'espropriazione forzata per causa di pubblica utilità. »

Onorevole Alli Maccarani, ella aveva fatta una proposta, parmi, intorno a quest'articolo.

ALLI-MACCARANI. Sì, signore, l'ho presentata ieri.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare.

ALLI-MACCARANI. Convinto che debba adottarsi la più grande libertà amministrativa, sentiva ripugnanza ad accettare la legge che viene ora discussa; ma, interpellati vari dei miei colleghi delle diverse provincie d'Italia, e udito da essi come nella maggior parte di queste provincie fosse riguardata come una necessità l'adottarla, io pure mi vi sono disposto, a condizione per altro che essa subisca sostanziali modificazioni e si avvii più direttamente al principio di libertà cui l'onorevole ministro diceva nella sua relazione di voler informare questa legge. E un passo davvero secondo i principii della libertà, un passo assai favorevole ad essa ha fatto la Commissione quando, adottando la proposta dell'onorevole Branca, ha modificato uno dei paragrafi più importanti dell'articolo 2, che nella sua primitiva redazione era esorbitante in modo da inceppare quasi la totalità dei terreni boschivi, ad eccezione forse di qualche rara sinuosità di recondita e secondaria vallata.

Accettando dunque in genere la legge, io, concorde nel parere di vari miei onorevoli amici, procurerò, secondo il nostro concetto, che questa sia resa all'unisono coi principii di libertà, limitando i vincoli che si vogliono imporre a seconda della stretta necessità.

Concesso che il pericolo nascente dagli scoscendimenti dei monti e dal riempimento dei fiumi per soverchio o precipite fluire delle acque, richieda che le proprietà silvane subiscano l'influenza di una legge moderatrice, non vien meno il dovere di compensare i singoli proprietari che vengano in qualunque modo pregiudicati dai provvedimenti che vanno ad essere adottati con legge.

Se la ragione pubblica esige che s'imponga un sacrificio, giustizia vuole che il sacrificio trovi equa riparazione.

Su questo, o signori, a mio avviso ed a parere altresì dei colleghi che si sono uniti a formulare la proposta che stiamo discutendo, trovasi mancante il progetto di legge, e di qui ci è avvenuto di trovare motivo per sottoporre all'esame della Camera il seguente emendamento in aggiunta all'articolo 3 del progetto della Commissione:

« A titolo d'indennità sui terreni boschivi, che ai termini della presente legge vanno ad essere colpiti da vincolo forestale, sarà accordata una diminuzione d'imposta corrispondente alla deduzione del quinto del reddito imponibile. »

Il nostro emendamento, o signori, a mio avviso, ha il pregio di rispettare il principio che la proprietà è sacra, immaginando un sistema d'indennità speditivo, e se troppo uniforme, almeno non soggetto a complicazioni ed a controversie.

La ragione di giustizia ne è evidente, e sarebbe fatale che, rigettandolo, si introducesse nella legge no-

stra il sistema che col pretesto della ragione dell'interesse pubblico si potesse colpire la proprietà privata senza compenso alcuno.

Io mi ingannerò, ma, qualora un tale principio di confisca si adottasse, fin d'oggi potrebbe coglierci l'accusa di inoltrarci in un sistema di socialismo legale.

Ad ogni sacrificio che lo Stato esige dai cittadini vuole la pratica costante di tutti i popoli civili che ricorra un compenso.

La legge presente dichiara che per regola le proprietà silvane sono libere.

E qui dobbiamo far omaggio al primo suo proponente, cioè all'onorevole signor ministro, ed alla Commissione che ne ha secondate le intenzioni. Ma l'affermazione di questo principio sacrosanto starebbe manifestamente in contraddizione se si consentisse, come consente la presente legge nella sua attuale compilazione, che, dopo avere assicurati i cittadini sulla libertà dei propri beni, potesse loro imporsi di sacrificare una parte senza retribuzione nè indennità.

I proprietari i quali, dopo una legge che dichiara la libertà per tutti i terreni, si trovassero vincolati, subirebbero un danno assoluto e un danno relativo: un danno assoluto perchè i loro fondi diventerebbero quasi un dominio utile, perdendosi su quelli l'assoluta padronanza che è caratteristica del diritto di proprietà; ne scapiterebbero poi relativamente perchè, vincolati i loro fondi, maggiore diventerebbe l'utile che si potrebbe ritrarre dai fondi limitrofi; di modo che i proprietari di questi, oltre all'aver maggiore libertà d'azione, troverebbero ancora il vantaggio di creare più forte la concorrenza a scapito degli altri, e di vendere i loro legnami a miglior mercato di quello che li avrebbero venduti se il vincolo non avesse strette le mani ai proprietari circonvicini.

Ciò detto, o signori, senza trattenermi in teorie di diritto pubblico, sociale che voi meglio di me conoscete, parmi abbastanza giustificata la bontà dell'emendamento che io sono incaricato di svolgere e sostenere.

Intendiamoci bene: si asserisce che questa legge è di una grande necessità. Lo dicono molti miei colleghi d'altre provincie, ed io lo ritengo in ossequio alla loro affermazione.

Peraltro non dobbiamo dissimularci che sarà causa di grande malcontento, per cui la ragione politica concorre, e ci consiglia ad essere franchi nell'accordare una qualche indennità ai proprietari che più verranno colpiti dalle disposizioni regolamentari che noi oggi sanciremo.

E mi è grato di trovare che le mie idee non sono una improvvisazione derivata dal solo studio che da me e dai miei colleghi nella proposta si siano fatti per occasione della legge, ma invece si trovano in correlazione dei principii sostenuti da un autorevole consesso.

Infatti, il Comitato forestale di Lombardia, si è oc-

cupato di siffatta questione, ed ha espresse idee in proposito, consone a quelle di cui è corollario la nostra proposta.

« Il Comitato riconosce nel *vincolo forestale* una limitazione di proprietà, la quale può arrecare molte volte una effettiva e grave diminuzione di reddito, ed un ribasso quindi nel valor capitale delle terre vincolate.

« Riconosce che in alcuni territori le proprietà boschive furono, per eccezionali circostanze, gravate da un censimento prediale così elevato, che l'importo delle imposte e sovrimeposte uguaglia e talvolta supera il reddito normale dei boschi.

« Opina che, per questa duplice ragione, esiga la giustizia sociale che la legge riconosca in massima il diritto al compenso, come è già riconosciuto dalla legge stessa nei casi di rimboscamento delle terre nude vincolate.

« In conseguenza fa voto, perchè nel sottoporre al vincolo le proprietà boschive, si abbia riguardo al danno che dal vincolo stesso può derivare; si colga la occasione per operare una parziale perequazione dell'imposta che oramai non può più attendersi da una nuova catastazione, e si faccia così il compenso con uno sgravio d'imposta proporzionato e continuativo. »

E lo stesso principio anche, prima che dal Comitato lombardo, fu suggerito da un uomo molto competente nella materia, l'illustre Béranger, il quale appunto, distinguendo i boschi vincolati dai non vincolati, e chiamando foreste nazionali i primi e boschi civili i secondi, vorrebbe che quelle fossero esenti da imposta, e, quanto ai boschi civili, propone una graduata diminuzione d'imposta, prendendo norma dalla maggiore o minore utilità sociale che la differente specie di bosco può arrecare. Quindi è che tanto le idee dei pratici, quanto le teorie del signor Béranger sono all'unisono con quelle alle quali è informata la proposta, che io ho ora l'onore di sostenere. E, sussidiato da tali autorità, mi auguro che l'onorevole ministro di agricoltura e commercio non vorrà discordare dalla proposta. Egli è troppo saggio, egli è troppo esperto giurista per non fare adesione alle mie idee, poichè nella sua relazione anch'esso ha dovuto convenire come il vincolo che andava ad istituirsi costituisca una servitù legale che porta diminuzione nel valore dei fondi vincolati. Da savio giurista, quale egli è, non potrà disconoscere che, quando si costituisce una servitù legale, in cui non sia nulla da rimproverare a chi la subisce, non vi sia pretesto per ricusare un compenso in riparazione dello sbilancio portato alla condizione dei proprietari colpiti da questo vincolo. Ed ho fede che egli verrà nel mio concetto, imperocchè l'esame dei dotti lavori da lui fatti su questa materia e le sue proposte presentate al ministro di grazia e giustizia in altre questioni ugualmente importanti il pubblico interesse, cioè sugli istituti di credito, lo rivelano per quell'uomo saggio e

dotto a cui basta accennare un'idea, quale è quella che viene dalla mia proposta, perchè egli la debba certamente apprezzare in tutta la sua verità e convenienza politica.

La proposta che discutiamo, se, come ho già dimostrato, si informa da un lato alla giustizia assoluta, corrisponde dall'altro all'economia del sistema.

A dire il vero io era, senza saperlo, sceso nei concetti dell'onorevole Leardi, ed aveva già redatta una proposta, per la quale avrei voluto che si esaminasse quanto i fondi soggetti al vincolo venissero dal vincolo stesso deprezzati e quindi fosse accordata l'indennità che loro competerebbe a ragione e col sistema usato per l'espropriazione forzata. Ma poi ho concordato cogli altri miei colleghi sottoscrittori della proposta, per ragione di procedimento più sbrigativo, purchè non si ammetta il precedente di togliere un diritto senza una indennità. A me il più che interessa è questo, che, cioè, non si offenda il principio di giustizia e non si ammetta un precedente pericoloso di poca reverenza al diritto fondamentale d'ogni civile consorzio, la proprietà. Quando questo principio è salvo, ben volentieri mi adatto ad accogliere temperamenti che concilino i diversi pareri.

Ora la bontà del sistema d'indennizzo che viene suggerito dalla mia proposta sta in questo, di evitare che si proceda colla complicata procedura della espropriazione forzata: la quale ci porterebbe ad una quantità di esami, di perizie e di valutazioni che non finirebbero mai, se caso per caso si dovesse valutare il prezzo del danno risentito dai vari fondi che andranno assoggettati a vincolo; e vi sarebbe pericolo che le ventisette mila cause che ora si agitano negli uffici delle finanze venissero a triplicarsi. I proprietari anch'essi risentirebbero le conseguenze del faticoso e pericoloso sistema, di modo che quanto essi, presi nel loro insieme, potessero guadagnare nell'ammontare delle indennità, lo sacrificerebbero in ispece d'uscieri, di diritti di cancelleria, che l'attuale tariffa giudiziaria impone a larga mano e con misura veramente vessatoria e tale da chiudere l'adito dei tribunali, almeno a chi non dispone di ricchezze favolose o almeno di rara dose di puntiglio.

Il sistema della mia proposta, coll'ammettere una misura d'indennizzo eguale per tutti i fondi, istituisce un modo sollecito e piano, ideato appunto per evitare le complicazioni ora discorse: e può accettarsi quale espediente di prudenza amministrativa, se non come un criterio di assoluta corresponsività.

Se adunque la nostra proposta ha il pregio della giustizia e della facilità di applicazione, non credo che possa essere respinta. A favore della proposta concorre altresì una considerazione sul carattere della legge. Le leggi forestali hanno portato sempre gravi disturbi; e ad alcuni funestissimi verificatisi di recente, accennava testè l'onorevole ministro di agricoltura

e commercio rispondendo all'onorevole Farini. Le leggi forestali sono riuscite dovunque di difficilissima esecuzione, e molto più difficile e complicata può riescire la esecuzione dell'attuale, se non provvediamo ai rimedi. Noi andiamo ad impiantare un sistema generale di vincoli, e per applicarlo converrà che l'amministrazione forestale proceda ad una generale statistica senza della quale sarà impossibile poi venire a stabilire le località soggette al vincolo, ed i modi e la economia colla quale il vincolo dovrà venire esercitato. Si dovrà pure dar mano a formare carte topografiche; fatto questo, darà gran lavoro la compilazione dei piani di economia; e finalmente dovrà procedersi ad esaminare le varie particelle territoriali silvane con le loro adiacenze, per mettere in confronto i piani di economia prestabiliti.

L'amministrazione durerà somma fatica e perderà un tempo immenso in questi complicati cumuli di affari, molto più che il suo scarso personale ne renderà limitata l'operosità. E ciò pure contribuirà a rendere maggiormente penosa la condizione dei poveri proprietari.

Cosicchè vi è luogo a temere che la legge attuale divenga fomite di apprensioni, di disturbi e di malumori, col pericolo anche che alla fine si manifesti come un'opera impossibile.

Se molti saranno gli inconvenienti cosa avverrà? Non sarebbe strano che tra pochi giorni il ministro, scosso e apprensionato dal generale mormorio, si vedesse costretto di ripresentarsi alla Camera con un altro progetto. E non sono nuovi per noi gli esempi di leggi modificative presentate appena la legge normale è stata discussa.

Fu pubblicato nel 1865 il Codice di commercio, e nell'ottobre dell'anno stesso si gridò agli inconvenienti e si venne a nominare una Commissione perchè modificasse quel Codice. E la Commissione lavora tutt'oggi, e ogni volta che si raduna la Legislatura si parla di queste rinnovazioni di Codice.

Nell'anno stesso fu approvata la legge provinciale e comunale; ebbene, subito che si riunì la nuova Legislatura, venne in campo un altro progetto modificativo: e di progetto in progetto siamo giunti a tutt'oggi ed abbiamo ancora un nuovo progetto che sta per sacrificare il primo sistema, senza che siasi ancora avuto bene il tempo di sperimentarlo in ogni sua parte.

Dunque non è nuovo il caso di leggi contro leggi a cose calme. Figuriamoci cosa accadrà quando si avverasse che questa nuova legge forestale suscitasse, come io prevedo, disturbi e malcontento troppo manifesto.

Ecco la convenienza di far buon partito ai proprietari e così evitare per quanto è possibile le loro lagnanze. Se ai proprietari si offrirà un qualche compenso, è da sperarsi che si prestino più facilmente, e che le operazioni per l'attuazione della legge non riescano tanto lente nè dispendiose, quanto nel caso inverso,

che cioè ai possessori di boschi nulla sia concesso, tutto esigendo da loro.

Le guardie forestali ed i nostri amministratori potranno dare esecuzione alla legge con minori difficoltà, e questa porterà diminuzione di spesa per lo Stato.

Giustificato in se stesso il mio assunto, ora scendo ad occuparmi brevemente degli obbietti che possono proporsi per respingere le idee da me accennate. Si dirà forse, come all'orecchio qualcuno mi ha già sussurrato, che cioè i firmatari della proposta ammettono un precedente pericoloso, poichè ogniqualevolta si dovrà in qualche modo vincolare la proprietà, si potrà citare quello che si è fatto oggi a vantaggio dei proprietari di foreste. Se oggi si chiede indennità per i boschi, verrà domandata domani per le risaie. A questo rispondo: quando un principio interessantissimo, quale si è quello del rispetto alla proprietà è compromesso, il sacrificio di una indennità non può essere motivo da trattenere il Parlamento dal fare leggi utili. Nè si porti l'esempio delle risaie, perchè vi è una gran differenza dal caso attuale. La risaia è per se stessa nociva all'igiene. Ora, quando io trovo un sistema di produzione per se stessa nociva, ho diritto di frenare e di circondare di garanzie il sistema, e non tolgo nulla perchè impedisco di recare del danno.

Nel caso attuale invece si tratta della coltivazione boschiva, la quale è innocua, ed anzi la si vuole rispettare e circondare di cautele perchè prosperante la salute pubblica, e perchè tale che da essa deriva un interesse economico per il paese.

Al coltivatore delle risaie non impedito nessuna specie di coltura e soltanto ne moderate una speciale; al boschicoltore gli vietate qualsiasi nuova specie di coltura e quella che è la sua la circondate di misure gravose e restrittive.

Dunque, quando noi infreniamo la coltura delle risaie, compiamo un dovere sociale, obblighiamo il cittadino a subire le conseguenze del fatto suo; quando invece vogliamo moderare la coltivazione boschiva, chiediamo al proprietario un sacrificio, gli si impone un vincolo per favorire la generalità. In questo caso ricorre la ragione del compenso inquantochè il proprietario, il quale oggi è costretto a subire il vincolo forestale, trovasi nella condizione identica di quegli che domani, accadendo una sventura pubblica, come per esempio sviluppandosi una epidemia, viene chiamato dal sindaco e costretto a cedere la propria casa o il proprio magazzino per costruirvi un ospedale.

Quando imponete questo, a meno che il cittadino che subisce l'ingiunzione di porre la sua casa in servizio dei malati, voglia essere generoso e condonare l'affitto del suo locale, lo indennizzate perchè ha sopportato un danno. Ora se indennizzate in questo caso in remunerazione di un sacrificio sopportato per il bene pubblico, non vedo perchè non debbasi indennizzare anche il coltivatore il quale subisce una legge,

non perchè il fatto poi sia di per sè dannoso, ma perchè si vuole che egli concorra ad un vantaggio che il pubblico verrebbe a ritrarre dalla limitazione cui egli si assoggetta.

Vengo ora ad un'altra obiezione. Forse mi si dirà che quasi tutta l'Italia, in addietro, era vincolata da una legge consimile a quella che stiamo elaborando.

Rispondo, che come principio assoluto noi conserviamo la teoria della libertà. Dunque dobbiamo agire in coerenza del principio che ci siamo proposti, cioè compensare coloro i quali ricadono sotto il peso delle eccezioni alla regola. Diversamente saremmo ingiusti ed incoerenti verso noi stessi. Si grida bene libertà quando la ci fa comodo. Il bello sta nell'applicarla in tutte le sue conseguenze anche se meno giovevole al nostro interesse.

Ma quello che più interessa si è che, non è vero che le leggi antecedenti eccettuate quelle delle provincie napoletane (legge del 21 agosto 1826) e dell'ex-ducatato di Parma, (decreti dell' 11 novembre 1842, 11 febbraio 1848, 6 agosto 1852 e 7 giugno 1853) contenessero un vincolo da paragonarsi con quelli che ora si pensa di costituire a carico dei fondi silvani.

Le leggi della Toscana del 1780 davano pienissima libertà alle proprietà tutte compresa quella dei boschi.

In Sardegna vi erano le patenti del 1844 e del 1851 restrittive per i beni demaniali, ma che non colpivano affatto i boschi dei privati i quali erano lasciati in piena libertà.

Le leggi modenesi ponevano un limite al diboscamento fino ad ottanta metri sopra e sotto le strade, ed ammettevano che si dovesse domandare il permesso per diboscare e dissodare, ma non si estendevano a interi monti e colline come si propone colla legge presente.

Le patenti piemontesi del 1833 e del 1834 non esigevano la licenza quanto ai boschi dei privati se non che pel dissodamento.

La notificazione Cristaldi del 1827 per la Romagna, raccomandava ai privati di osservare i regolamenti che colpivano i fondi silvani delle comunità e del demanio, ma non imponeva imperativamente questo regolamento alle proprietà private.

Le leggi bolognesi del 21 febbraio 1829 volevano il vincolo soltanto quanto alle cime delle montagne limitativamente a certe determinate zone alpestri.

Nelle Marche vigeva rigoroso l'editto Consalvi; ma il Parlamento italiano volle negli ultimi tempi applicata a quella provincia la legge sarda, cioè la legge che esclude ogni vincolo a carico dei privati.

Nella Lombardia e nel Veneto, in forza del decreto del 27 maggio 1811 vigeva la proibizione del dissodamento per 25 anni, ed il taglio dei boschi era sottoposto a disciplina, ma colla notificazione del 22 aprile 1839 fu limitato alquanto il rigore di tali disposizioni.

In nessuna legge poi era assoggettato a divieto il pascolo esercitato dal proprietario.

Vi è poi di più; l'essere sussistite le leggi restrittive concorre a metterci in guardia e tenere ben limitato quello che ora si vuol sostituire, imperocchè tali leggi, benchè nella loro sostanza meno gravi, è ben noto che non venivano in realtà applicate. La qual cosa dimostra come sia problematico e pericoloso lo istituire un regime frenativo, e come vi si ribelli prepotentemente l'universalità dei cittadini. E ognuno comprende quanto sia poco savio il creare delle leggi, quando una precedente esperienza ne fa temere difficile, se non impossibile, una efficace applicazione. (*Conversazioni*)

In terzo luogo mi si potrà obiettare che la condizione delle nostre finanze non permette una spesa per indennità di nuova creazione. Peraltro qualora noi bene esaminiamo i sacrifici che imporrebbe alla finanza la proposta della quale io sostengo l'opportunità, è facile accorgersi che non è poi quanto si potrebbe credere nè estesa, nè gravosa.

Infatti da alcuni intelligenti della materia è stato fatto uno studio, che io posseggo fra le notizie favoriti dall'onorevole amico deputato Sigismondi. Da questo studio risulta che il nostro territorio censito può valutarsi in 25 milioni di ettari, e che ogni ettare corrisponde in media ad un tributo di cinque lire e 17 centesimi.

Le terre sode e boschive ragguagliano ad una quarta parte, cioè a 5 milioni di ettari, e sono imposte da una lira a una lira e 80 centesimi, per cui in media abbiamo una lira e 50 centesimi per ogni ettare sodivo o boschivo.

La riduzione di due decimi dell'imposta su tali terre sodive o boschive, come è prescritto nella mia proposta, onererebbe l'erario di lire 1,500,000.

L'Italia dunque sacrificerebbe a titolo d'indennità a favore delle proprietà gravate da vincolo forestale, un milione e mezzo, avendone in ricambio il vantaggio di evitare i tanti danni che diconsi derivare dalla rovina dei boschi e dei terreni sodivi. E una tal somma distribuita sui 25 milioni di ettari di terre censite non eleverebbe l'imposta attuale, senonchè di soli 6 centesimi per ogni ettare di terreno. Non mi pare questo un sacrificio che permetta di derogare ad un principio di giustizia assoluta e di ordine generale.

Noi abbiamo dei proprietari danneggiati, e basta il solo danno perchè ci debba essere un compenso. Danno vi è in quanto la legge, viene a stabilire che il proprietario non possa nè tagliare, nè dissodare, nè usare del pascolo nei suoi beni. Questo danno si riduce ad una diminuzione di rendita, ed è aggravato dalla continua investigazione cui va soggetto e il proprietario ed i suoi dipendenti da parte delle autorità forestali. Non vi fosse altro che la vessazione continua, che accompagna sempre simili sorveglianze, basterebbe questo per concludere in favore della necessità di proce-

dere con riguardo. Tutto questo senza dubbio dà titolo a compenso.

Mi auguro dunque, in una cogli onorevoli colleghi, i quali concorrono nelle idee da me svolte, che un tale compenso sarà decretato dal sovrano volere del Parlamento.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Morpurgo a venire alla tribuna per presentare una relazione.

MORPURGO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge che estende la legislazione del regno alle Università di Roma e di Padova. (*V. Stampato n° 44-A*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

OLIVA. Domanderei l'urgenza per questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, l'urgenza si intenderà ammessa. Del resto osservo all'onorevole Oliva che, siccome sono pochi i lavori in pronto, dopo che sarà votato il disegno di legge che ora si discute, potrà subito essere posto all'ordine del giorno quello su cui si è presentata ora la relazione.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULL'ORDINAMENTO FORESTALE.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io sono sensibile alle cortesi parole ed agli elogi che ha prodigiato verso di me l'onorevole Alli-Maccarani. Ma, ad onta di ciò, io sono costretto a respingere il suo emendamento.

Io credo che sarebbe una novità ed una novità estremamente pericolosa per il nostro diritto di stabilire il principio che, tuttavolta che si crea una servitù nell'interesse pubblico, si debba corrispondere un'indennità. Io credo che le finanze dello Stato non basterebbero a pagare tutto se si volesse essere logici ed andare sino al fondo di questa proposizione. Lo Statuto richiede, è vero, che non si possa procedere ad un'espropriazione di proprietà, se non previo indennizzo, ma tace assolutamente allorquando parla dell'imposizione di servitù.

Ora che realmente sia massima costante nel nostro diritto che, allorquando si stabilisce una servitù nel pubblico interesse, non è obbligatoria ed anzi nella maggior parte dei casi, per non dire nella universalità, questa indennità non si corrisponde, è cosa evidentissima. Alcuni esempi li ha già accennati l'onorevole precipitante. Egli stesso si preoccupava del caso delle risaie.

Quando voi obbligate certi proprietari a non coltivare a riso i loro terreni non situati in quelle zone riconosciute innocue, e lo impedito nell'interesse della pubblica sanità, non corrispondate mica un'indennità. Un altro esempio si può desumere dalla legge sulle servitù militari. Allorquando una piazza è dichiarata di guerra, vi è tutt'all'intorno una zona sulla quale non si possono erigere fabbricati, non si possono fare certi lavori, eppure non si corrisponde indennità alcuna per questo che è pure un vincolo grave, gravissimo.

Ma io dico di più: ricorriamo al nostro Codice civile. Noi vediamo che, quando ivi si parla delle servitù stabilite dalla legge, si dice, all'articolo 533, che codeste servitù hanno per oggetto l'utilità pubblica o privata; e l'articolo 534 dice che le servitù stabilite per utilità pubblica riguardano il corso delle acque, i marciapiedi lungo i fiumi e canali navigabili o atti al trasporto, la costruzione o riparazione delle strade ed altre opere pubbliche; ed il legislatore non dice che si debba corrispondere una indennità per l'imposizione di queste servitù. E nel fatto questa indennità non si corrisponde menomamente.

Se prendiamo le altre leggi che si occupano delle servitù pubbliche, non troviamo prescritto l'obbligo di pagare un'indennità.

Prendiamo la legge di sicurezza pubblica, per esempio. All'articolo 88 essa stabilisce che il prefetto, sentita la deputazione provinciale, può proibire in certe città l'esercizio di determinate industrie, di certi mestieri e può farli cessare. Che ne avviene? Per le industrie che dalle dette città debbono esiliare ed andare a stabilirsi altrove, si corrisponde forse una indennità?

Prendiamo la legge sulle opere pubbliche. In essa sono enumerate diverse di queste servitù le quali s'impongono nello interesse pubblico. Per esempio, quante servitù per le strade vicinali, per scoli artificiali e specialmente per il corso delle acque non sono indicate? Ma se l'onorevole Alli-Maccarani volesse rivolgere l'attenzione sua all'articolo 165 e seguenti di essa legge, e a quelli dove si parla della polizia delle acque, vedrebbe quali e quante servitù sieno imposte ai proprietari.

E precisamente all'articolo 169 io osservo che è imposto quello stesso vincolo di cui adesso discutiamo.

L'articolo 169, alla lettera C, vi dice che sono opere che non si possono eseguire che con speciale permesso i dissodamenti di terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri 100 dalla linea a cui giungono le acque ordinarie. Dunque vedete, o signori, che precisamente la servitù, ossia il vincolo forestale, non è altro che una servitù nell'interesse pubblico. Questa stessa servitù è imposta nell'interesse del deflusso delle acque.

Ma che diremo poi, o signori, allorchè si tratta delle servitù che si impongono nello interesse delle strade

ferrate? Ma quando una strada ferrata traversa un terreno, il proprietario, il quale ha la fortuna o, per dir meglio, la disgrazia di avere questa ferrovia vicina, secondo le disposizioni dell'articolo 235, non può costruire muri, case, capanne, tettoie od altro qualsivoglia edificio a distanza minore di metri 6 dalla linea.

L'articolo 237 dice: « È proibito a chiunque di costruire, a distanza minore di 20 metri dalla più vicina ruotaia di una strada ferrata la quale si eserciti con macchine a fuoco, delle case o capanne in legno od in paglia. »

Leggete tutta questa legge e vedrete che giammai vi è il corrispettivo di tutte queste servitù che si mettono per pubblico interesse. Ma non la finirei più se volessi addurre altri esempi, e potrei citare tutti i regolamenti di polizia urbana, quelli di polizia rurale e forestale che si fanno di continuo dai comuni, ed i regolamenti edilizi. Che cosa sono mai quelle restrizioni che con essi si impongono alle proprietà private, se non servitù per pubblico interesse?

E non per questo si corrisponde un'indennità.

Vede dunque l'onorevole Alli-Maccarani che sono nel giusto quando asserisco che il principio che egli difende condurrebbe ad una vera rivoluzione nel nostro sistema, e sarebbe oltremodo dannoso, poichè per applicarlo in tutta la estensione sua non basterebbero forse molti milioni a pagare le relative indennità.

È poi sommamente doloroso, o signori, che al momento in cui si viene a proclamare una legge di libertà, la si voglia far costare così cara; io lo so, lo sappiamo tutti che la libertà costa cara, ma attualmente, se si fa eccezione della sola Toscana, il vincolo forestale pesa in tutta Italia su tutte le proprietà.

Noi facciamo una legge, mediante la quale noi diamo la libertà ad una grandissima parte di queste foreste, e la conseguenza dovrebbe essere che, perchè si restringe un vincolo, si avesse anche a pagare?

Io spero quindi che la Camera non vorrà accettare l'emendamento dell'onorevole Alli-Maccarani, perchè, a dire il vero, costituirebbe tale un precedente che potrebbe forse obbligare il Governo a ritirare questa legge.

ALLI-MACCARANI. Le ragioni addotte dall'onorevole ministro mi sembra che non distruggano affatto la mia tesi. Gli esempi che egli ha portato per combatterla hanno ciascuna un'applicazione diversa.

Egli ha parlato delle strade ferrate, ma tutti sappiamo che le strade ferrate, oltre offrire le pingui indennità di espropriazione, danno luogo, anche per indiretta influenza, a ben larghi compensi ai proprietari.

Quando ha parlato delle servitù che colpiscono i beni delle opere pie, io credo non abbia avvisato che questi beni vanno soggetti a quelle misure che l'autorità legislativa può prendere a loro riguardo, per essere quelle proprietà sottoposte alla tutela pubblica che

ne rende meno pieno il dominio dell'ente proprietario. Le servitù poi che emanano dal Codice civile hanno questo di particolare, che sono tutte dirette ad impedire non già un godimento, ma un abuso che si riversa in danno dei vicini. E di più sono tali che, se da un lato tolgono un grado di utilità a chi subisce tali servitù, egli se ne compensa quasi sempre perchè la stessa servitù è subita a di lui vantaggio dagli stessi suoi vicini. All'opposto coi vincoli silvani noi togliamo o rendiamo meno lato l'esercizio di un diritto, senz'altro il proprietario che subisce il vincolo abbia un compenso, anzi egli è costretto a locupletare gli altri mentre questi nulla risentono della influenza della legge che non li colpisce.

Per queste considerazioni io non posso che mantenere l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Baccelli ha facoltà di parlare.

BACCELLI. Il primo comma di quest'articolo terzo è stato in qualche modo combattuto dall'onorevole Alli-Maccarani, il quale avrebbe desiderato aggiungervi l'indennizzo a favore dei privati de' quali il fondo venisse dichiarato colpito dal vincolo forestale.

L'onorevole ministro ha portato gravissime ragioni per escludere quest'indennizzo, e non starò ad aggiungere argomenti a quelli addotti. Ma si potrebbe con fondamento osservare che nel presente caso il proprietario di questi boschi vincolati, lungi dal ricevere una diminuzione nel proprio patrimonio dalla disposizione della presente legge, viene in definitiva a ricavarne un vantaggio. Conciossiachè con questa legge non viene minorato l'uso e l'esercizio della proprietà, ma viene impedito l'abuso, perchè questo abuso è stato riconosciuto nocivo tanto agli interessi dello Stato come a quelli del privato. Il recidere diffatti un bosco quando è decrepito o quando è immaturo, il mettere a coltura una ripida pendice, è per un proprietario lo sperpero del suo capitale, delle sue fatiche e del suo tempo. Evidentemente adunque la modificazione dell'onorevole Alli-Maccarani, indirizzata a stabilire un indennizzo ai privati in occasione di una legge regolamentare e disciplinare, non può aver luogo.

Io però domando qualche cosa di meno dell'onorevole preopinante nel secondo comma dello stesso articolo 3.

In questo si stabilisce la pena di caducità nei terreni vincolati a carico del proprietario che non voglia sottoporli a coltura di bosco. Si dice: se il proprietario non rimboscherà questi terreni lavorativi nudi, lo Stato ed i comuni potranno appropriarseli colle norme dell'espropriazione per utilità pubblica.

Io trovo giusta questa disposizione, ed efficacissima a raggiungere lo scopo, che è quello di promuovere il rimboscamento di terreni messi improvvidamente a coltura.

Però trovo due lacune. La prima si è questa: da

quale epoca incomincerà ad essere esercibile questo diritto di espropriazione, sia per parte dello Stato sia per parte del comune?

Questo termine non è contemplato.

Si aggrava il dubbio per le parole, *non sieno coltivati*, che potrebbero significare, che sino dall'atto della promulgazione della legge può venire ad essere esercibile questo diritto d'espropriazione, locchè non darebbe tempo al privato nemmeno di ridurre a bosco quel terreno, se ne avesse egli la volontà.

In secondo luogo io trovo che se si ammette questo diritto di espropriazione a favore del comune o dello Stato, sarebbe molto più economico e più pratico di ammetterlo in primo grado a favore dei privati, i quali, spinti da peculiare interesse, più facilmente si muovono ad acquistare questi terreni che sarebbero o inutili o dannosi altrui, e che trovandosi già possessori e vicini, hanno maggiori e più spediti modi per riattivare il rimboscamento dei terreni denudati.

Ma sia che tal diritto di espropriazione voglia concedersi al privato, al comune o allo Stato, ovvero a questi due ultimi solamente, in ogni caso converrà che fra i due o i tre concorrenti si stabilisca un diritto di prelazione. È per ciò che io desidererei in terzo luogo si dicesse chi è il preferibile, locchè non vedo espresso nel secondo comma dell'articolo 3.

Per conseguenza, prego, tanto l'onorevole ministro, quanto la Commissione, a volere in qualche modo supplire a questi tre desiderati che presenta la dizione della legge di cui il concetto è da me accettato, e che, se credessero, proporrei loro venisse in questo modo emendata.

« Qualora questi terreni vincolati, lavorativi, nudi, non sieno coltivati a bosco nel termine di 5 anni dalla pubblicazione della legge, lo Stato, i comuni ed i privati possono, ecc. » con quel che segue.

Poi aggiungerei un terzo comma, e direi:

« Nella domanda di espropriazione di terreni sottoposti a vincolo all'effetto del rimboscamento, innanzitutto verranno preferiti i privati, quindi i comuni, in ultimo lo Stato. »

Io spero che queste mie proposte saranno accettate dall'onorevole ministro e dalla Commissione.

BONFADINI. (*Della Commissione*) La Commissione dirà poche parole in risposta ai due oratori che hanno ora parlato.

Anzitutto all'onorevole Alli-Maccarani la Giunta ha il debito di aggiungere poche considerazioni a quelle già esposte con molta e vivace argomentazione dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Queste però hanno avuto il loro effetto anche sull'onorevole Alli-Maccarani, giacchè si è in parte ritirato, ed in parte non ha risposto agli argomenti addotti. Infatti egli ha detto che gli esempi portati avanti dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio non valgono per ciò che in quei casi ci è sempre un compenso

riservato ai proprietari; per esempio, nel caso di ferrovie c'è il vantaggio del maggior movimento, e via discorrendo. Ma l'onorevole Alli-Maccarani ha dimenticato l'esempio maggiore e più calzante arrecato dall'onorevole ministro, ed è quello dei terreni circostanti alle fortificazioni. Questi in tal caso non solo non hanno un'utilità, ma bensì un danno reale anche dalle opere che rendono necessario il vincolo, e malgrado questo lo Stato non dà alcuna indennità, e non è mai venuto in testa a nessun proprietario di domandarla.

E poi sa l'onorevole Alli-Maccarani dove esiste il compenso a questi proprietari per questa, non dirò neanche limitazione di proprietà, ma per questa regola di amministrazione, che lo Stato impone nell'interesse pubblico? Il compenso sta nella molto miglior situazione in cui si troveranno gli stessi beni dei proprietari, e nella molto miglior condizione soprattutto in cui saranno i loro eredi, poichè i proprietari oggi avrebbero un capitale boschivo molto maggiore, e un molto miglior terreno da usufruire, se questa legge di limitazione fosse stata dalle precedenti generazioni osservata, laddove non lo fu; mentre il proprietario di quelle terre se ha avuto ai suoi tempi un vantaggio maggiore, le ha poi lasciate sterili e nude ai suoi eredi. Quindi l'interesse stesso dello Stato collima con quello, non solo dei proprietari dei boschi, i quali saranno tenuti a coltivare meglio i loro fondi, ma altresì dei loro eredi e delle generazioni future, a cui lo Stato ha pure il debito di pensare.

Quanto agli emendamenti proposti dall'onorevole Baccelli, la Commissione sarebbe disposta ad accettare quello relativo al tempo, giacchè effettivamente è giusto che i proprietari dei terreni da coltivarsi a bosco sappiano entro qual limite possono esercitare il loro diritto, e quando questo sarà perento a favore di corpi morali. Quindi la Commissione accetterebbe non solo il termine di tre anni, ma quello di cinque anni, per lasciare maggior agevolezza al proprietario. Essa però non può acconsentire che il diritto di espropriazione sia stabilito dalla legge anche a favore dei privati.

Questo è un diritto che appartiene eminentemente allo Stato e che non può essere ceduto senza mettere i cittadini in troppa tensione fra loro. Bensì lo Stato ed i comuni, quando avranno esercitato questo diritto, potranno, ove lo stimino, cederne l'uso ai privati, qualora questi vogliano e sappiano rimboschire meglio e più prontamente; ma bisognerà sempre che l'atto di espropriazione sia mantenuto nelle mani dello Stato.

PRESIDENTE. Rileggo ora la proposta dell'onorevole Alli-Maccarani.

ALLI-MACCARANI. Domando la parola per un fatto personale.

Sarò brevissimo. Mi dispiace che l'onorevole Bonfadini siasi supposto che io abbia fatto una ritirata. Dichiaro che non è mio sistema quello di cedere il terreno, ma invece ho per sistema di contrastarlo palmo

a palmo. Posso cedere talvolta o per convenienza, o perchè persuaso dagli argomenti; ma di indietreggiare non è stato mai mio stile. Qualche volta la tattica fa sì che io possa accennare una ritirata per rientrare poi in campo per altro sentiero.

Non mi persuade affatto l'argomento col quale l'onorevole Bonfadini ha creduto di pormi tra le forche caudine, citando l'esempio dei terreni che vadano soggetti a subire opere di fortificazioni. Simili operazioni non danno luogo a indennità, lo so; ma si tratta in primo luogo di zone ben limitate, ed in secondo luogo si tratta di una suprema necessità dello Stato, si tratta di operazioni le quali si fanno nella imminenza di grandi pericoli ed in circostanze fatali, nel concorso delle quali, come è esposta la vita d'ogni cittadino, così si deve esporre la proprietà; sicchè l'argomento non prova, perchè è tratto da casi eccezionali nei quali ricorre la legge della pubblica salute determinata da forza maggiore. Nel caso nostro abbiamo invece dei proprietari i quali potevano calcolare sopra una rendita determinata, e questa loro viene dimezzata da una legge emanata in piena tranquillità. Essi non sono più liberi nei loro possessi, perchè le autorità tutte, dalle guardie forestali fino al ministro possono andare ad indagare le loro operazioni e imporgli la legge.

BONFADINI. Domando la parola.

ALLI MACCARANI. Nè si dica, dall'onorevole preopinante che niente si toglie ai proprietari; che anzi insegniamo loro ad amministrare le cose proprie. Rispondo all'onorevole Bonfadini, che quest'ammaestramento sarà buono, ma non può piacere a molti, ed io sono tra questi. Dirò poi anche all'onorevole Bonfadini, il quale si appellava alla riconoscenza dei posteri, che con questo sistema si istituisce quella tutela del Governo, diretta e vessatoria che è condannata dalle teorie del diritto pubblico moderno.

Il miglior modo per cui si può migliorare la coltura silvana, come tutte le altre colture, non è già di chiamare il Ministero a fare il tutore. Che Dio ci salvi da tanta munificenza ministeriale! Io dei tutori ne vorrei pochi o punti. Se fosse possibile anzichè mantenere un istituto forestale, come si è fatto da poco a Vallombrosa, nè stabilirei tre, quattro, quanti ne abbisognano per estendere l'istruzione sulle teorie e sulla pratica sul regime forestale. Istruite le popolazioni, fate dei buoni amministratori economici ed agricoltori, allora tutti i privati impareranno, come qualcheduno ha imparato, a calcolare meglio i loro interessi e ad apprezzare convenientemente i vantaggi di un buon metodo di silvicoltura. Questa è la sola tutela che incombe ad un Governo illuminato.

Invece di tenere dei maestrucoli di campagna con 300 o 500 sole lire, come ora si fa, che non possono vivere, si paghino quanto basta e loro si ingiunga di insegnare le nozioni elementari di silvicoltura. Si addisciplinino meglio, si sindachi più la loro condotta

che oggigiorno lascia molto a desiderare anche quanto a lato morale; si sorvegliano meglio le scuole che su questo c'è da ridire molto per tanti lati; si paghino meglio sì che possano vivere, e con questa armonia d'insegnamenti, con questa tutela si farà buono, operoso e intelligente il paese. Questa è la unica missione che io consento al ministro.

Ma quando il Governo vuol venire ad insegnarmi a casa mia, io desidero piuttosto lasciar poveri i miei figliuoli, anzichè soggetti continuamente ad una continua tutela insopportabile e vituperosa. (*Bravo! Bene!*)

BONFADINI. L'onorevole Alli-Maccarani ha inforcato con molto ardore il cavallo della libertà, e siccome non gli accade spesso volte (*Ilarità*), se ne vale da bravo lottatore, si costituisce la Vestale di questo fuoco sacro della libertà, e sfida la Commissione su questo terreno.

A me basta di dichiarare all'onorevole Alli-Maccarani che le teorie economiche noi pure le conosciamo, anche fuori di quella scuola a cui egli le ha attinte, e che sappiamo benissimo che lo Stato non deve farsi nè l'amministratore nè il custode degli interessi altrui.

Solamente, siccome ho voluto combattere l'onorevole Alli-Maccarani anche su quel terreno dov'egli volle attaccare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, io ho dovuto dirgli che anche un vantaggio indiretto ne veniva da questo vincolo che si impone a questi terreni boschivi; non già che lo Stato intenda con questa legge di migliorare l'amministrazione dei privati, ma avendo per principio di garantire il territorio pubblico contro i possibili abusi in materia forestale e di dissodamento, ne viene indirettamente anche un'utilità ai proprietari, ed appunto questo faceva sì che sarebbe stato ingiusto di accompagnarlo anche di quello sgravio d'imposta, di quella indennità a cui l'onorevole Alli-Maccarani, a nome dei proprietari dei boschi, aspira.

D'altra parte egli ha insistito sopra un argomento che già il ministro aveva contestato (e di ciò pare che l'onorevole Alli-Maccarani abbia perduta la memoria), ed è che egli continua a dire che con questa legge si impone un vincolo nuovo ai cittadini.

Non è menomamente vero, e l'onorevole Alli-Maccarani è andato fuori del terreno, quando ha preteso di dire che questo vincolo non esiste attualmente che nelle provincie napoletane e di Parma.

Questo vincolo esiste in quasi tutta Italia; esiste, oltrechè in queste, nelle provincie del Piemonte e di Lombardia: gli dirò anzi che vi è qui il titolo V della legge del Piemonte che parla di vincolo comune a tutti i boschi di spettanza privata; e, se vuol leggere questo titolo, vedrà una serie di disposizioni così rigorose, a petto delle quali la legge che noi vi proponiamo è di larghissima libertà. E nella Lombardia

vedrà il titolo V del regime cui saranno sottoposti i boschi dei particolari, ed io non auguro alla provincia dell'onorevole Alli-Maccarani il regime dei boschi delle provincie che sono attualmente soggette alla legge del 1811.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, l'onorevole Alli-Maccarani propone l'aggiunta di un primo alinea all'articolo 3 della legge, che è così concepito:

« A titolo d'indennità sui terreni boschivi che, a termini della presente legge vanno ad essere colpiti da vincolo forestale, sarà accordata una diminuzione d'imposta corrispondente al quinto del reddito imponibile. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Fatta prova e controprova, è respinta.)

Ora l'onorevole Baccelli ha proposto all'articolo 3 due emendamenti.

Debbo però innanzitutto dirgli che la Commissione modifica il secondo comma di quell'articolo in questi termini:

« Qualora questi terreni (la Commissione sopprime la parola *vincolati*) lavorativi nudi, dichiarati vincolati, non siano coltivati a bosco dal proprietario (e qui ha messo un limite) entro il termine di anni cinque dalla pubblicazione di questa legge, lo Stato ed i comuni possono a tale unico effetto appropriarseli con le norme dell'espropriazione forzata per causa di pubblica utilità. »

L'onorevole Baccelli, dopo queste modificazioni, ritira la sua proposta?

BACCELLI. In quanto alla prima parte, per quanto riguarda il termine dal quale si può far luogo alla espropriazione dei terreni vincolati non ridotti a coltura di bosco dal loro padrone, non posso ritirare l'aggiunta, poichè la Commissione stessa l'ha riconosciuta giusta, ed ha dichiarato di accettarla. Solamente essa respinge l'altra parte della mia proposta, quella che concerneva il conferire il diritto di espropriazione anche ai privati.

L'onorevole Bonfadini ad escluderla ha portato per unica ragione che il diritto di espropriazione è un diritto eminente che appartiene solo allo Stato.

Rispondo a questa osservazione.

Certamente il diritto eminente di espropriazione spetta allo Stato, non perciò ne segue che lo Stato non possa con una legge commetterne l'esercizio anche ai privati quando trattasi d'interesse pubblico. E diffatti molte leggi che ebbero vigore presso noi Romani (ai quali pur si consente un certo gusto in materia legislativa) consentivano al privato il diritto di espropriazione non solamente per pubbliche necessità, ma anche per pubblico ornato e persino per diritto di vicinato. Disposizioni consimili vigevano nella Lombar-

dia e nel Veneto. Ed oggi ancora noi troviamo nel nostro Codice civile conferito ai privati il diritto di espropriare. Per esempio, può un proprietario espropriare una zona di terreno del fondo superiore per condurre una quantità d'acqua nel suo terreno. E nella legge speciale sulle espropriazioni si rinven- gono moltissimi casi nei quali il privato esercita questo diritto eminente a nome della utilità pubblica, ma nell'interesse suo proprio; *jure delegato*, se vuoi, ma lo esercita. Adunque il principio invocato dall'onore- vole Bonfadini non è applicabile al presente caso. Tutta la questione vera deve restringersi nell'orbita dell'utilità e della pratica; e qui ritengo che sia molto più potente la ragione di ammettere la mia aggiunta che non la ragione di respingerla, perchè con quell'aggiunta si dispone che anche il privato possa essere ammesso a domandare l'espropriazione di un terreno vincolato e lasciato quasi in abbandono dal proprie- tario, purchè lo sottoponga a coltura di bosco.

Ora tutti comprenderanno quanto è più forte il mo- vente della speculazione e del commercio in un pri- vato di quello che possa esserlo nello Stato o in un comune. Immaginiamo questo diritto di forzosa espro- priazione nello Stato. Ne verrà che, o lo Stato non lo esercita, ed è questo il caso che prevedo più frequente, ed allora la pena della caducità ed il diritto di espro- priazione rimarranno lettera morta e lo scopo della legge non sarà raggiunto; o lo Stato lo esercita, ed esso diventerà proprietario di fondi sbocconcellati e sparsi su tutta la superficie del regno, che poi non so come varrà a coltivare, a guardare e ad amministrare. Non volendoli amministrare dovrà rivenderli, e questo darà luogo ad una spesa di vendita e ad una perdita sicura, costretto come sarà a cercare il compratore di questi frustoli di terreni vincolati ed a venderli perciò ad un prezzo molto inferiore a quello sborsato. Altrettanto si dica dei comuni. I comuni già tanto impoveriti si prenderanno a cuore di espropriare i loro compaesani per rimboscare dei pezzi di terreno che si trovano nel loro territorio? Se lo faranno, lo faranno con grave di- spendio, con molto imbarazzo amministrativo e sem- pre male; o esproprieranno per quindi rivendere, e da questa vendita ritrarranno sempre un prezzo minimo. Quindi ritengo che si debba mantenere il diritto di espropriazione a vantaggio dei privati, se vuoi, che lo scopo della disposizione contenuta nell'articolo terzo sia raggiunto.

Ma pongo e lo Stato ed il comune in seconda ed in terza linea, perchè la utilità del rimboscamento tale e tanta è per me che non esito a proclamare che e lo Stato ed i comuni debbano essi provvedervi con ogni maniera di sacrifici, quando nel proprietario venga meno l'interesse, o quando nello speculatore non sia molla sufficiente la speranza di un lucro futuro nel rimboscamento di tali terreni.

Mantengo adunque il mio emendamento tanto per la parte che riguarda il termine da prefiggersi, accettato dalla egregia Commissione, quanto per la collazione di questo diritto ai privati; come mantengo che si stabi- lisca una prelazione graduata fra i tre cui questo di- ritto di espropriazione dovrebbe concedersi.

PRESIDENTE. Darò lettura degli emendamenti.

L'onorevole Baccelli propone il seguente articolo in sostituzione alle due parti dell'articolo 3 proposto dalla Commissione:

« Art. 3. Qualora questi terreni vincolati lavorativi nudi non siano coltivati a bosco nel termine di tre anni dalla promulgazione della legge, lo Stato, i comuni ed i privati potranno a tale unico effetto appropriarseli con le norme dell'espropriazione forzosa per causa della pubblica utilità.

« Nella domanda d'espropriazione dei terreni nudi vincolati lavorativi, per l'effetto del rimboscamento, in- nanzitutto verranno preferiti i privati, quindi il co- mune, in ultimo lo Stato. »

Domando se questa proposta dell'onorevole Baccelli è appoggiata.

(È appoggiata, quindi respinta.)

Pongo ai voti l'articolo 3 colle modificazioni pro- poste dalla Commissione, delle quali ho data poc'anzi lettura.

(È approvato.)

La discussione continuerà lunedì.

PISSAVINI. (*Della Commissione*) La Commissione sente il bisogno di pregare gli onorevoli deputati i quali vo- gliono proporre degli emendamenti a questo disegno di legge, di farli pervenire in tempo utile alla Presi- denza affinchè la Giunta sia in grado di emettere senza perdita di tempo il suo giudizio.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Pissavini di avermi prevenuto in una preghiera che intendeva io pure ri- volgere alla Camera.

Se gli emendamenti saranno trasmessi per tempo alla Presidenza, essa si darà cura di farli stampare, e così i nostri colleghi potendoli avere sott'occhio, la discussione potrà procedere anche con maggiore or- dine e profitto.

Quindi mi associo alla raccomandazione testè fatta dall'onorevole Pissavini.

Avverto intanto la Camera che domani a mezzo- giorno vi sarà Comitato privato, e lunedì al tocco se- duta pubblica.

La seduta è levata alle 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo all'ordinamento forestale.

Svolgimento delle seguenti proposte:

- 2° Del deputato Da Luca Francesco. - Modificazioni al sistema dei tributi diretti erariali;
- 3° Del deputato Pepe. - Proroga del termine stabilito per le volture catastali;
- 4° Del deputato Pellatis. - Abrogazione dell'articolo

285 del decreto 6 dicembre 1865, relativo all'ordinamento giudiziario;

5° Del deputato Ghinosi. - Abolizione del palatico nella provincia di Mantova;

6° Del deputato Alvisi. - Esenzione da tasse per costruttori di nuove case di abitazione in Roma;

7° Del deputato A. Billia. - Disposizioni relative ai contratti per mutui ipotecari.